

N. 03136/2010 REG.SEN.
N. 00554/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 554 del 2010, proposto da:

Bresso Mercedes - Bonelli Angelo - Striglia Massimo - Riva Governanda Marco Giovanni, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Piovano in Torino, corso G. Ferraris, 53, nonché dagli avv.ti Nicolò Paoletti e Luca Di Raimondo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore;

Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194;

Ministero dell'Interno, Uffici Centrali Circostrizionali presso i Tribunali della Regione Piemonte, Ufficio Centrale Regionale presso

la Corte d'Appello, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Antonello Angeleri ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198;

Botta Marco ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

Michele Giovine, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, Walter Fabrizio Casagrande, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong e Antonio Costa, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Torino, via Tripoli, 25;

ad opponendum:

Sara Franchino, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, Walter Fabrizio Casagrande, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale di proclamazione degli eletti emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 9 aprile 2010 relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Piemonte del 28 e 29 marzo 2010;
- dei provvedimenti, adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista "Verdi Verdi per Cota";
- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista "Consumatori" nonché il listino "Roberto Cota Presidente";
- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale...

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cota Roberto, del Ministero dell'Interno, di Antonello Angeleri ed Altri , di Botta Marco ed Altri e di Michele Giovine;

Visti gli atti di intervento di Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong e Antonio Costa, e di Sara Franchino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'Ordinanza n. 438/2010, depositata in data 11 giugno 2010;

Vista l'Ordinanza n. 62/2010, depositata in data 2 luglio 2010;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per parte ricorrente gli avv.ti Di Raimondo, Piovano e Yeuillaz, su delega dell'avv. Paoletti; per Cota Roberto l'avv. Procacci; per il Ministero dell'Interno l'avv. Prinzivalli; per WWF ONLUS org. l'avv. Stefutti; per Botta Marco ed Altri gli avv.ti Bertoldini e Gallo; per Angeleri Antonello ed Altri l'avv. Forno; per Giovine Michele e Franchino Sara gli avv.ti Strambi, Negro e Casagrande

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con il gravame in epigrafe i ricorrenti impugnano l'atto di proclamazione degli eletti adottato in esito alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, celebratesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché i prodromici provvedimenti di ammissione delle seguenti tre liste: "Verdi Verdi per Cota", "Al Centro con Scanderebecch" e "Consumatori", tutte collegate con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.

Avverso l'ammissione di ciascuna delle predette liste parte ricorrente articolava singoli appositi motivi che saranno illustrati in appresso, in uno con il rispettivo scrutinio.

Tutte le parti controinteressate si sono ritualmente costituite con i rispettivi atti di costituzione e memorie svolgendo sollevando dieci eccezioni preliminari di rito e instando, nel merito, per il rigetto del gravame, del quale hanno, con varie argomentazioni che saranno di seguito sintetizzate, sostenuto l'infondatezza.

Si costituivano anche gli Uffici elettorali e il Ministero degli Interni intimato, a ministero dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale instava per l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva a resistervi.

E' intervenuto con atto di intervento ad adiuvandum notificato il 31.5.2010 il W.W.F. ONLUS.

Con dichiarazione resa a verbale alla Camera di Consiglio del 4.6.2010 i ricorrenti rinunciavano alla domanda cautelare.

1.2. La Sezione con Ordinanza n. 438 assunta nelle Camere di Consiglio del 4.6.2010 e del 11.6.2010 preso atto della rinuncia all'istanza cautelare formulata dai ricorrenti, che privava "ex se" il Collegio della potestas decidendi sull'istanza cautelare e sulle relative questioni di merito e di rito sollevate dalle parti controinteressati, disponeva l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso anche a mezzo fax entro il giorno 15 giugno 2010 ad altri controinteressati nei cui confronti di taluni controinteressati la stessa non era stata perfezionata rinviava la causa alla pubblica Udienza dell'1.7.2010, nella quale la Sezione assumeva l'Ordinanza collegiale istruttoria n. 62/2010 intesa ad acquisire copia dei provvedimenti di

ammissione delle liste impugnati e non prodotti dalle parti.

Gli Uffici elettorali circoscrizionali e quello regionale ottemperavano producendo la richiesta documentazione, taluni il 6, altri il 7 luglio 2010.

I ricorrenti hanno prodotto memorie il 24.6.2010 e il 9.7.2010.

I controinteressati hanno prodotto memorie il 28 maggio, 1, 3, 18, 25 giugno e 9.7.2010

Il 14.7.2010 è stato depositato un intervento ad opponendum da parte della sig. Franchino Sara, senza che sia stata fornita prova del perfezionamento della notifica che risulta anzi essere stata richiesta agli ufficiali giudiziari di Torino nella stessa data predetta.

Il 14.7.2010 si è costituito anche il sig. Giovine Michele.

Alla Pubblica Udienza del 15.7.2010, Relatore il Referendario Alfonso Graziano, comparivano i seguenti procuratori: per parte ricorrente gli avv.ti Di Raimondo, Piovano e Yeuillaz, su delega dell'avv. Paoletti; per Cota Roberto l'avv. Procacci; per il Ministero dell'Interno l'Avvocato dello Stato Prinzivalli; per WWF ONLUS org. l'avv. Stefutti; per Botta Marco ed Altri gli avv.ti Bertoldini e Gallo; per Angeleri Antonello ed Altri l'avv. Forno; per Giovine Michele e Franchino Sara gli avv.ti Strambi, Negro e Casagrande.

Udita l'ampia discussione dei predetti patroni, il complessivo materiale di causa è stato introitato per la decisione.

1.1.1. Deve preliminarmente il Collegio farsi carico di scrutinare le numerose eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati nelle

loro varie memorie ed ulteriormente propugnate nel corso delle discussioni di pubblica Udienza.

Anzitutto eccepiscono la nullità della notificazione del ricorso, per essere la stessa avvenuta il 16.5.2010, vale a dire oltre i dieci giorni dalla data di adozione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza (assunto il 7.5.2010) e quindi in violazione della norma che sancisce la natura perentoria del relativo termine imponendone l'osservanza sotto pena di decadenza, ossia l'art. 83, comma 11 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570 che i controinteressati riportano testualmente nei seguenti termini: "Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale".

L'eccezione è chiaramente infondata, poiché si basa sul mero testo della norma invocata, omettendo di ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza, 2-7 maggio 1996, n. 144 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

Orbene, a seguito della citata sentenza costituzionale il termine di dieci giorni prescritto per la notifica del ricorso, previamente depositato, e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, non decorre più dalla data in cui il Presidente del

Tribunale emette il decreto stesso, bensì dalla data della sua comunicazione.

1.1.2. Rammenta inoltre in chiave ricostruttiva il Collegio che a seguito del predetto intervento della Consulta il legislatore ha uniformato alla sentenza costituzionale n. 144/1996 il testo dell'art. 82 del D.P.R. n. 570/1960, pure dedicato ai ricorsi, interamente sostituendolo. . La nuova norma di cui al comma 3 dell'art. 82 cit. dispone dunque, in coerenza al dettame della Corte Costituzionale, che “il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione”. Si è del resto pronunciata conformemente al riguardo la giurisprudenza amministrativa che ha precisato che “l'art. 82 comma 3 D.P.R. n. 570 del 1960, nel disciplinare il procedimento inerente i ricorsi elettorali, prevede espressamente che, fissata con decreto presidenziale l'udienza di discussione della causa, il ricorso, unitamente al decreto, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione” (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 28 novembre 2007 , n. 3225).

L'eccezione di nullità (rectius, decadenza o irricevibilità) della notifica del ricorso va pertanto respinta.

1.2. Con altra eccezione lamentano i controinteressati che in una

delle copie notificate del ricorso al Presidente Cota le pag. 2, 3 e 4 sono state omesse e sono proprio quelle che specificano quali siano i provvedimenti impugnati, deducendone quindi la nullità del ricorso che poi trasmoderebbe nelle improcedibilità, non potendo la notifica essere rinnovata e sanata stante l'intervenuta maturazione del termine (decadenziale) a ricorrere. La censura non è stata meglio specificata nelle pur numerose memorie difensive prodotte dai controinteressati

Nel corso delle discussioni delle Udienze camerali e pubbliche, su sollecitazione del Relatore, i patroni di parte controinteressata hanno poi ammesso che il Presidente Cota ha ricevuto due ulteriori copie integrali del ricorso: una in qualità di Presidente della Regione Piemonte e un'altra in qualità di Consigliere Regionale eletto, entrambe comprensive quindi anche delle predette tre pagine, mancanti invece in una soltanto delle tre copie a lui notificate. Tale precisazione trova poi conferma nella memoria dei ricorrenti depositata il 24.6.2010 (pag. 2, par. 2, ad finem)

Dalla delineata circostanza consegue, all'evidenza, l'infondatezza della doglianza, atteso che nessuna lesione del diritto di difesa si è prodotta ai danni del controinteressato, il quale ha potuto conseguire piena contezza del contenuto delle censure nonché della specificazione dei provvedimenti impugnati, dalle due copie del ricorso notificategli integralmente.

Ad abundantiam, rileva anche il Collegio che la difesa del Presidente

Cota è stata completa, analitica, puntuale e doviziosa sin dalla prima memoria di costituzione e difesa, prodotta il 28.5.2010, su tutti i punti controversi; risulta dunque lampante che l'atto introduttivo del giudizio, ancorché carente, in sede di notifica, di alcune sparute pagine, ha raggiunto il suo scopo, portando a conoscenza del destinatario della notifica tutte le questioni poste dal ricorso, non è dato, quindi, predicarne la nullità, in ossequio al noto principio processualcivilistico della strumentalità delle forme e del valore sanante eventuali nullità, da annettere all'effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto steso (art. 156 c.p.c.). Il che a posteriori comprova che quelle pagine avevano un'importanza minimale nell'economia complessiva del ricorso.

E' del resto incentrato su di un'ottica finalistica proiettata sulla tutela del diritto di difesa e rivelandosi controproducente per il controinteressato anche il richiamato precedente del Giudice civile di legittimità, che ha statuito proprio che "l'eventuale mancanza di una pagina nella copia del ricorso per cassazione notificata può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa"(Corte di Cass. Sez. III Civ., 11.1.2006, n. 264)

1.3.1. Con altra eccezione parte controinteressata lamenta l'improcedibilità (rectius, inammissibilità) del ricorso per "l'assoluta genericità" di indicazione degli atti impugnati, "parlandosi di atti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto", dal che si fa discendere che "appare evidente l'impossibilità di prendere

una compiuta difesa in relazione a detti provvedimenti”(memoria Pres. Cota del 28.5.2010, pag. 6; ma l’eccezione è contenuta anche nelle memorie prodotte dagli altri controinteressati). E’ pure eccepita la genericità dei motivi.

1.3.2. L’eccezione è, all’evidenza, infondata, sia riguardo al fatto lamentato (assoluta genericità di indicazione degli atti gravati), sia riguardo all’effetto (impossibilità di predisporre una compiuta difesa).

Quanto all’effetto basti opporre l’analiticità e completezza che caratterizzano la difesa, anche sul versante processuale, spiegata da tutti i controinteressati e più sopra evidenziata.

Quanto alla lamentata carenza di indicazione degli atti impugnati,, rileva per contro il Collegio in primo luogo come in tutto il corpo dell’atto introduttivo siano stati adeguatamente e sufficientemente indicati oltre ai provvedimenti i proclamazione degli eletti, anche gli impugnati provvedimenti di ammissione delle tre liste investite dei tre motivi di ricorso.

Invero, già in epigrafe i ricorrenti precisano di proporre l’impugnazione avverso i provvedimenti, quantunque sconosciuti nel loro esatto contenuto, che “hanno ammesso il contrassegno e la Lista “Verdi Verdi per Cota” e quelli che “hanno ammesso il contrassegno e la lista “Consumatori” nonché il listino “Roberto Cota Presidente”.

1.3.3. In vari passi dell’esposizione dei motivi di gravame come delle

stesse premesse di fatto, i ricorrenti hanno inoltre affermato di insorgere contro i provvedimenti di ammissione delle liste de quibus. Si noti l'inciso Secondo cui "2.3. La partecipazione dei "Verdi Verdi" alle Elezioni per la Regione Piemonte contrasta, dunque con il principio della libertà di voto costituzionalmente affermato" (ricorso. Pag. 14); o quello secondo cui "Il risultato provocato dall'ammissione e dalla conseguente partecipazione della Lista "Verdi Verdi" alle Elezioni Regionali è la grave violazione non solo della norma recentemente introdotta (...) ma dello stesso spirito della normativa"(Ricorso, pag. 19, ad finem).

Al riguardo, come meglio si chiarirà in apertura dello scrutinio del secondo motivo di ricorso, relativamente all'impugnazione della ammissione della lista "Al Centro con Scanderebecch", la formale omessa indicazione dello specifico provvedimento di ammissione di tale lista nell'epigrafe del ricorso è idoneamente surrogata dalla precisazione, di cui a pag. 22 del ricorso stesso, ove si afferma che la predetta lista "nonostante l'opposizione dell'U.D.C., veniva ammessa dagli Uffici Centrali Circostrizionali delle varie province piemontesi, con l'iniziale eccezione di quello di Asti, che con provvedimento del 27.2.2010 la escludeva provvisoriamente, salvo riammetterla (...) con decisione del 1.3.2010 (doc. 22)".

Altrettanto è a dirsi riguardo all'impugnazione del provvedimento ammissivo della lista "Consumatori", specificando il ricorso che "in data 26 febbraio 2010 veniva depositata la presentazione di una lista

provinciale denominata “Consumatori”, la quale “veniva ammessa alle elezioni regionali tenutesi il 28 e 29 marzo u.s.” (ricorso, pagg. 32-33).

Da quanto precisato discende che i ricorrenti hanno fornito esatta individuazione e sufficiente indicazione dei relativi atti di ammissione impugnati, sia quanto al loro oggetto che quanto al loro contenuto determinativo.

1.3.4. Rimarca inoltre il Collegio che i ricorrenti hanno anche rappresentato elementi datari idonei a collocare in un arco temporale di 30 giorni i provvedimenti stessi. Avendo, infatti, precisato per ogni lista contestata, la data della sua presentazione (ed esempio, lista “Consumatori” e lista “Al Centro con Scanderebech il 26.2.2010) hanno conseguentemente sin da subito consentito al Collegio di capire che i relativi provvedimenti di ammissione erano stati di necessità adottati non prima di dette date e, quindi, tra il 26.2.2010 e il 28.3.2010, data di celebrazione dei comizi elettorali.

1.3.5. Giuridicamente poi, rammenta il Tribunale come costituisce inveterato insegnamento giurisprudenziale, recepito nelle più avvertite trattazioni dottrinarie, quello in omaggio al quale l'indicazione del provvedimento impugnato rifugge da sterili formalismi e non richiede il ricorso a formule sacramentali Né la precisa menzione della data e del numero di protocollo produce l'inammissibilità, potendosi questa ricavarsi solo quando risulti assoluta incertezza dell'oggetto del giudizio.

Basti richiamare, di siffatto costante orientamento, una significativa decisione del Consiglio di Stato con la quale il Giudice d'appello ha avuto modo, infatti, di chiarire che "l'indicazione del provvedimento impugnato, che forma contenuto essenziale del ricorso al giudice amministrativo, è onere da ritenersi non assolto solo quando risulti assoluta incertezza dell'oggetto del giudizio, sicché il ricorso è ammissibile allorché attraverso i motivi di impugnazione sia possibile individuare il provvedimento che si intende impugnare".(Cons. Stato Sez. VI, 27-05-1991, n. 317).

Conclusivamente va pure evidenziato che i controinteressati non hanno contestato l'esistenza dei provvedimenti impugnati mentre, d'altronde, sia loro che i ricorrenti hanno rappresentato di aver incontrato non poche difficoltà ad ottenere dagli Uffici elettorali le copie degli stessi, onde poter corrispondere alla sollecitazione a tutte le parti rivolta dal Collegio nel corso della pubblica Udienza del 1 luglio 2010.

1.4.1. La circostanza testé ricordata apre, ora, la disamina dell'ulteriore eccezione di rito elevata dai controinteressati della censura di inammissibilità per genericità di indicazione dei provvedimenti impugnati. Si lamenta, infatti, anche che i ricorrenti hanno violato l'obbligo, sancito dall'art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1960 a pena di decadenza, di provvedere al deposito dei provvedimenti impugnati, senza che possano rilevare o essere invocate difficoltà a procurarseli, essendo detti atti "nella piena

disponibilità dei rappresentanti di lista”(memoria Pres. Cota del 18.5.2010).

Intanto rammenta in fatto il Collegio che non pare rispondere alla realtà delle cose siffatto ultimo inciso, stante la circostanza che nessuna delle parti, ivi compresi gli odierni controinteressati, è stata in grado di produrre i gravati provvedimenti di ammissione delle liste, nonostante l’invito a tal fine loro rivolto dal Collegio nella pubblica Udienza del 1.7.2010, tant’è che si è resa necessaria l’adozione dell’Ordinanza collegiale istruttoria n. 62/2010 specificamente intesa all’acquisizione dei provvedimenti in questione.

1.4.2. Sul piano giuridico opina il Tribunale che l’eccezione in scrutinio sia infondata, poiché l’art. 83, co. 11 del D. P.R. n. 570/1960, nella parte in cui dispone che “nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio” non elide i poteri istruttori e acquisitivi attribuiti al Giudice Amministrativo dalle norme componenti il sistema processuale amministrativo.

Ritiene invero il Tribunale che sia il riportato art. 83, comma 11 che l’art. 82, comma 3 del D.P.R. n. 570/1960 che onerano il ricorrente di depositare entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso tutti gli atti e i documenti del processo, da un lato fanno riferimento agli atti e documenti che siano nella disponibilità del ricorrente e dall’altro sono stati integrati dall’art. 21, commi 4 e 6 della L. 6.12.1971, n.

1034 i quali, in via generale, e per ogni tipologia di contenzioso processuale amministrativo, nessuno escluso, fanno obbligo all'Amministrazione intimata di depositare nei sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento gravato è stato emanato, nonché quelli in esso citati, stabilendo che, nel caso in cui la P.A., non provveda, il Presidente ordina l'esibizione dei documenti stessi “nel termine e nei modi opportuni” (comma 6, come modificato dalla L. n. 205/2000). Il disposto degli artt. 82, comma 3 e 83, comma 11 del D.P.R. n. 570/1960, quindi, da un lato non può prevalere sulle specifiche norme processuali amministrative generali che definiscono i poteri istruttori ed acquisitivi del Giudice amministrativo, dall'altro deve, anzi, essere ritenuto da esse integrato.

Le coordinate ermeneutiche appena tratteggiate trovano conforto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha avuto occasione di chiarire che “nel giudizio elettorale il deposito entro il termine di 10 giorni successivi alla notificazione del ricorso, degli atti e documenti necessari al giudizio stesso, deve intendersi limitato al certificato attestante la qualità di candidato o elettore mentre per la rimanente documentazione, ivi compresi i verbali delle sezioni nonché il verbale di proclamazione degli eletti, può essere ordinata dal Giudice l'acquisizione d'ufficio” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1.2.1990, n. 85). Si è anche precisato che in mancanza del deposito dei “verbali di

scrutinio e gli altri documenti in cui si rappresentano le varie fasi del procedimento elettorale” il T.A.R. deve emettere sentenza istruttoria con cui ordina l’acquisizione d’ufficio (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 30 ottobre 1990 , n. 552).

1.4.3. Conferma testuale della convinzione che il legislatore del D.P.R. n. 570/1960 con le disposizioni processuali dettate all’art. 83 non intendesse creare una disciplina sostitutiva e derogatoria delle norme processuali amministrative ordinarie, ma solo definire un rito speciale elettorale, si rinvia ad avviso del Collegio nell’ultimo comma dell’art. 83 in analisi, il quale significativamente dispone che” Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con L. 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel R.D. 17 agosto 1907, n. 643, e nel R.D. 17 agosto 1907, n. 644”.

Trattasi delle norme che disciplinavano il processo elettorale davanti al giudice in allora per esso competente, ossia le giunte provinciali amministrative. Il che lascia intendere che il legislatore avesse voluto far salve le disposizioni processuali dettate per lo svolgimento del giudizio davanti al “giudice Amministrativo” allora esistente e non v’è ragione per escludere che il predetto rinvio possa estendersi alle disposizioni che regolano il processo davanti al giudice amministrativo attuale.

1.5. Altra eccezione è quella secondo cui il ricorso sarebbe

inammissibile perché non notificato all'On. Scanderebech, pur essendo stata impugnata la lista da egli presentata.

L'eccezione è infondata. La lista de qua non ha conseguito alcun seggio e non riveste pertanto la qualità di controinteressato nel giudizio elettorale. Il Consiglio di Stato ha sul punto recentemente precisato che “In materia elettorale si deve escludere che debbano essere chiamati in giudizio tutti i candidati, eletti o non eletti, dovendosi, invece, individuare i controinteressati caso per caso, sulla scorta del proposto petitum e delle censure prospettate”(Consiglio di Stato, Sez. V, 20-08-2008, n. 4014) ulteriormente chiarendo che “sono parti necessarie unicamente l'ente al quale l'elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, e, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del provvedimento” (Cons. Stato Sez. V Sent., 12-02-2008, n. 496).

1.6. Con altra eccezione sostengono i controinteressati che la Federazione dei Verdi non avrebbe partecipato alle elezioni di cui è causa, il che determinerebbe il difetto di legittimazione attiva della stessa.

L'eccezione è infondata. Dagli allegati ai provvedimenti di ammissione acquisiti in istruttoria e in particolare da quello assunto dall'Ufficio elettorale circoscrizionale della Provincia di Torino (produzione del 6.7.2010, sub. Doc. “Lista L”, presentato all'Ufficio elettorale centrale il 27.2.2010, ore 12,40) risulta che il dott. Riva

Governanda, coricorrente “in proprio e quale delegato alla presentazione della lista “Verdi Civica” (v. epigrafe ricorso) presentava il relativo simbolo in qualità di delegato del Partito presente nel precedente Consiglio Regionale del Piemonte, ossia, la Federazione dei Verdi.

Aggiungasi altresì che detto ricorrente, come si legge nell’inciso testé riportato tratto dall’epigrafe del ricorso, ha altresì esercitato l’azione popolare, agendo non solo quale delegato alla presentazione della lista “Verdi Civica”, ma anche in proprio, in qualità di cittadino elettore, fruendo della legittimazione riconosciuta dall’art. 83, comma 11. D.P.R.: n. 570/1960 a “chiunque altro vi abbia diretto interesse”. Anche sotto il delineato profilo, va dunque confermata la legittimazione ad agire del nominato ricorrente.

1.7. Con altra eccezione una parte dei controinteressati, rilevando che l’On. Bresso ricorrente ha depositato agli atti di causa la formale rinuncia al ricorso, sarebbe inammissibile l’intero terzo motivo, svolto avverso l’ammissione della lista “Consumatori” poiché l’esposizione di tale mezzo è preceduta dalla locuzione “Uniti per Bresso”, ricorrente rinunciataria.

L’eccezione è all’evidenza infondata. Risponde al vero l’allegata circostanza, leggendosi effettivamente a pag. 29 del ricorso la locuzione “Uniti per Bresso” che apre l’esposizione anche del fatto anteposto al terzo motivo.

E’ agevole peraltro rimarcare che quella locuzione è la

denominazione del titolo III del ricorso, avendo tutta l'aria della significazione di un capitolo dell'esposizione, coerentemente del resto con l'avvertimento metodologico svolto dai ricorrenti nelle premesse, là dove precisavano che avrebbero suddiviso l'intero ricorso in capitoli. Dal che non si può inferire che il ricorso sia distinto in tre autonome parti, azionate da singoli ricorrenti o gruppi di ricorrenti. Osta alla persuasività dell'argomento in analisi anche solo l'unitarietà della procura ad litem conferita indistintamente da tutte le parti ricorrenti.

2.1. Eccepiscono ancora i controinteressati l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum del W.W.F. sia perché con tale iniziativa detto interveniente aziona un interesse proprio, quale la pretesa confondibilità della lista "Verdi Verdi Cota" con il proprio simbolo (stante la confusione del panda con l'orsetto che saluta) e quindi interviene non per sostenere le ragioni dei ricorrenti, bensì per difendere suoi interessi, cosa che avrebbe dovuto fare impugnando i provvedimenti asseritamente lesivi come cointeressato nei termini decadenziali ordinari; sia perché non avendo partecipato alle elezioni difetterebbe di interesse a proporre intervento adesivo.

2.2.1. A avviso del Collegio l'eccezione si prospetta fondata e va, pertanto, accolta.

E' noto al riguardo il principio giurisprudenziale, espresso di recente anche dalla Sezione, in ossequio al quale è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato dal soggetto che assumendosi direttamente

leso dal provvedimento gravato dal ricorrente, aveva l'onere di impugnare lo stesso nei termini decadenziali decorrenti dalla comunicazione o notifica ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento già impugnato da altri, vantando in tal caso una sostanziale posizione di cointeresse che lo legittimava a proporre l'impugnazione, la quale diviene inammissibile se proposta in adesione all'iniziativa processuale del ricorrente (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 17.5.2006, n. 2837)

2.2.2. In particolare, la Sezione ha di recente già precisato che “l'intervento ad adiuvandum può essere posto in essere dal titolare di una situazione giuridica soggettiva dipendente da quella dedotta in giudizio(...) e che l'interesse che legittima l'intervento ad adiuvandum non può essere uguale a quello del ricorrente, non potendo l'interveniente essere un cointeressato in senso proprio, che altrimenti risulterebbe elusa la perentorietà del termine di decadenza per la notifica del ricorso” (T.A.R. Piemonte, 25.9.2009, n. 2292).

2.2.3. Orbene, l'intervento ad adiuvandum posto in essere dal WWF è stato notificato il 31.5.2010, quindi oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti assunta il 7.4.2010 e va conseguentemente dichiarato inammissibile per le ragioni testé delineate e irricevibile per tardività, ove lo si voglia convertire in ricorso autonomo, a cui la predetta organizzazione ambientale sarebbe stata legittimata in quanto rientrante nel genus di “chiunque altro vi abbia diretto interesse” cui l'art. 83, comma 11 del D.P.R. n.

570/196 consente l'impugnazione.

3.1. Deve ancora, preliminarmente in punto di rito il collegio pronunciare l'estromissione dal giudizio degli Uffici elettorali e del Ministero degli interni, richiesta dalla difesa dello Stato, stante il loro difetto di legittimazione passiva nei ricorsi in materia elettorale, poiché tali Amministrazioni costituiscono Uffici temporanei dello Stato che cessano di esistere allorché esauriscono le loro funzioni serventi il procedimento elettorale.

La giurisprudenza, cui anche il Tribunale ha più volte aderito (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4.12.2009, n.3258) statuisce che “del giudizio elettorale unica parte pubblica necessaria è l'Ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e nel quale si riverberano gli effetti di un eventuale annullamento, ovvero della conferma della proclamazione degli eletti. In particolare, gli organi temporanei, abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, come l'ufficio Elettorale Centrale, e a maggior ragione gli Uffici circoscrizionali e di sezione, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti per cui il ricorso contro le operazioni elettorali non deve essere ad essi notificato. Ove poi, come nella fattispecie, il ricorso sia stato notificato ad uno dei predetti Uffici, quest'ultimo, qualora lo richieda costituendosi in giudizio, deve essere estromesso dal giudizio elettorale per difetto di legittimazione passiva”.(T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 7 settembre 2005, n. 6608; in terminis, T.A.R.

Toscana, Sez. II, 26 gennaio 2005, n. 318; Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.1999, n. 215)

4.1. L'eccezione che il Collegio ritiene per ragioni espositive di affrontare per ultima è la più complessa ed attiene alla "inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per tardività", rectius, irricevibilità del ricorso per tardività della sua proposizione mediante deposito.

Sostengono diffusamente i controinteressati, fin dalle prime memorie di costituzione del 28.5.2010, 1.6.2010, 3.6.2010, poi insistendo nelle successive e specie in quelle del 9.7.2010, che il ricorso sarebbe tardivo perché depositato oltre il termine dimidiato di trenta giorni decorrente dalla data di adozione dei vari provvedimenti di ammissione delle contestate liste, che datano tra il 26 febbraio e il 1 marzo 2010. Termine decadenziale abbondantemente spirato alla data del deposito del ricorso stesso (7.5.2010). Era onere dei ricorrenti, secondo la prospettazione difensiva di controparte, impugnare immediatamente i provvedimenti di ammissione gravati invece tardivamente in uno all'atto di proclamazione degli eletti.

Parte controinteressata invoca la giurisprudenza che in tal senso si era pronunciata tra i due opposti orientamenti poi composti dalla nota decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2005 e con maggiore insistenza e fervore, l'Ordinanza cautelare della Sezione 11.3.2010, n. 165 che ha giudicato, in sede di

delibazione cautelare, ammissibile il ricorso proposto proprio dal partito della Lega Nord avverso l'ammissione di una lista "civetta".

Nelle more del giudizio è stata depositata il giorno 7 di questo mese l'importante decisione della Corte Costituzionale n. 236/2010, su cui infra, la quale, con sentenza additiva di accoglimento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 più volte citato, come introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.

Nelle memorie depositate il 9.7.2010 tutti i controinteressati hanno tratto da questa pronuncia costituzionale argomenti portati ad ulteriore sostegno della loro prospettazione difensiva, che propugna la tardività del ricorso.

4.2. La questione che il Collegio è investito di dipanare evidenzia tratti di indubitevole complessità, acuita dalla non esaustività – quanto meno rispetto al caso che occupa, dell'impugnazione dell'ammissione di una lista - e risolutività della pronuncia della Consulta, la quale, anzi, veicola elementi di ulteriore complicazione ed alimento del dibattito e darà luogo, presumibilmente, ad ulteriori approfondimenti concettuali e renderà quindi opportuni ulteriori chiarimenti da parte della giurisprudenza. Consapevole della assoluta

novità e difficoltà della problematica in scrutinio, tenderà il Collegio di tracciare delle coordinate interpretative e ricostruttive del sistema. Orbene, va al riguardo rammentato che secondo la giurisprudenza amministrativa imperante fino ad oggi, a cui anche le due Sezioni di questo Tribunale hanno aderito, gli atti endoprocedimentali finalizzati alla proclamazione degli eletti non possono essere autonomamente impugnati prima dell'adozione dell'atto di proclamazione degli eletti ed il ricorso è inammissibile, impugnabile essendo il solo atto finale di proclamazione degli eletti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 7.4.2010, n. 1942; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 05.06.2009, n. 1599; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23.05.2009, n. 1482; Consiglio di Giustizia Amministrativa 23-9-2008, n. 776; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 28.5.2009, n. 1485; Consiglio di Stato, Sez. V, 20.5.2009, n. 3113; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 1 febbraio 2008, n. 486; T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 14 settembre 2007, n. 642).

Il rassegnato orientamento era diritto vivente, come ha poi riconosciuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010. Si ricordi, infatti, che Corte Cost. 90/2009, Ord., affermava il contrario sul punto, riferendo tale convinzione espressa sul punto dal giudice rimettente, come si legge nelle motivazioni ricostruttive della Sentenza della Consulta del 7.7.2010.

4.3.1. Anche in sede legislativa, del resto, successivamente all'Ordinanza n. 90 del 2009 della Consulta, l'interpretazione della

norma censurata fornita dalla decisione n. 10 del 2005 della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata intesa quale regola di «diritto vivente», tanto che ne è stata proposta una modifica parziale. Va infatti al riguardo debitamente rammentato che lo schema di Codice del processo amministrativo trasmesso alla Camera dei deputati il 30 aprile 2010, sulla base della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 contemplava, da un lato, l'abrogazione dell'art. 83-undecies del D.P.R. n. 570 del 1960 (All. 4, art. 2, comma 1, lett. b), e, dall'altro, la possibilità di impugnare immediatamente l'ammissione o la esclusione delle liste elettorali, senza attendere la proclamazione degli eletti (art. 129).

Siffatta anticipazione della soglia temporale dell'ammissibilità del ricorso in materia di esclusioni ed ammissioni di liste si poneva in perfetta aderenza al dettato della legge di delegazione sulla riforma del processo amministrativo.

Invero, il citato art. 44 della legge n. 69 del 2009, infatti, delegava il Governo a «razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi [...], mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni».

4.3.2. Per ignote ragioni, il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di revisione e di limatura della bozza di decreto delegato trasmessa dalla Commissione di esperti nominata dal Presidente del Consiglio di Stato uscente, ha espunto dal testo definitivo quale poi approvato e pubblicato il 4.7.2010, la norma appena illustrata, introducendo un regime processuale differenziato e binario a seconda che il ricorso verta avverso il provvedimento di esclusione ovvero quello di ammissione. Non mette conto approfondire la questione, stante l'inapplicabilità delle novelle statuizioni processuali alla presente controversia, a motivo della posticipata entrata in vigore del nuovo Codice, fissata, come noto al 16.9.2010.

4.4. Di indubbio rilievo a favore della tesi secondo la quale è consentito tuttora differire – laddove ante Corte Cost. 236/2010 era doveroso – l'impugnativa dell'ammissione di una lista al momento dell'adozione dell'atto di proclamazione degli eletti e gravarla quindi unitamente ad esso, è l'argomento testuale emergente dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale 7.7.2010, n. 236, secondo il quale l'impugnabilità degli atti prodromici e preparatori del procedimento elettorale costituiti dall'ammissione e dall'esclusione di liste rappresenta una facoltà. La Consulta ha, infatti, dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti”.

Sembra, dunque, potersi riconoscere che la Corte ha sì dischiuso le porte all'impugnazione immediata degli atti prodromici, purché immediatamente lesivi del procedimento elettorale, dando ingresso alla relativa possibilità giuridica, prima inesistente, abolendo il divieto introdotto dalla Plenaria e dalla giurisprudenza ad essa uniformatasi, ma ha lasciato insoluto il problema di fondo.

Non va, nemmeno, sottovalutata la circostanza che la predetta Sentenza costituzionale non è perfettamente calzante alla vicenda per cui è causa – inerente all'ammissione di talune liste – essendosi la Corte pronunciata per un giudizio a quo avente ad oggetto un provvedimento di esclusione di una lista.

La “vexata quaestio” in argomento è stata resa dunque ancor più complessa dalla predetta recentissima pronuncia additiva di accoglimento della Corte Costituzionale, la quale nuovi argomenti introdurrà nel già infuocato dibattito giurisprudenziale e dottrinario.

4.5.1. Probabilmente la tematica andrà ricostruita in chiave di immediata lesività o meno.

Evidenza allora, in proposito, il Collegio che mentre l'esclusione o

ricusazione di una lista è indubitevolmente immediatamente lesiva, importando l'immediata estromissione dalla competizione e nei suoi confronti l'arresto procedimentale che onera l'escluso ad adire il T.A.R., viceversa, la questione dell'immediata lesività del provvedimento di ammissione di una lista ad un confronto elettorale non è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza.

Non l'ha risolta neanche il T.A.R. Lombardia, con la sentenza più volte invocata dai controinteressati, il quale ha affermato in maniera netta che è l'atto di non ammissione – ossia di esclusione – di una lista che è idoneo ad arrecare immediata lesione della sfera giuridica dei candidati esclusi. Ma relativamente agli atti di ammissione di liste il T.A.R. lombardo si è condivisibilmente, limitato ad affermare che gli stessi sono e restano provvedimenti amministrativi i quali debbono poter essere impugnati con gli ordinari ricorsi proponibili davanti alla giurisdizione amministrativa, ma solo “ove lesivi di posizioni soggettive” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 9.3.2010, n. 559) come riferiscono tra l'altro gli stessi controinteressati (memoria Angeleri ed altri depositata il 1.6.2010, pag. 13)

4.5.2. La corretta soluzione definitiva non potrà non ripartire da una illuminante pronuncia del Consiglio di Stato, ove si precisa che l'annullamento dell'ammissione di una lista non spiega efficacia automaticamente caducante sull'atto di proclamazione degli eletti che non sia stato impugnato, e si chiarisce, altresì, come “le fasi precedenti del procedimento, come l'ammissione delle liste, pur se

hanno un loro effetto giuridicamente rilevante e possibilmente lesivo, perdono il connotato di presupposto unico o senza del quale non sarebbe dato quel risultato. Sì che ben potrebbe darsi un esito elettorale egualmente positivo nei riguardi di chi si è opposto all'ammissione" (Cons. Stato Sez. V, 25-07-2005, n. 3922)

Secondo il Consiglio, dunque, l'ammissione di una lista, ancorché dotata di un effetto rilevante, può avere solo un effetto "possibilmente" lesivo, perché, adoperando le stesse parole del Consiglio di Stato testé riportate, "ben potrebbe darsi un esito elettorale egualmente positivo nei riguardi di chi si è opposto all'ammissione".

L'ammissione di una lista, dunque, secondo la citata illuminante Decisione è solo "possibilmente", ossia potenzialmente, lesiva ed è predicabile tale, per lo più solo all'esito della competizione, allorché la lista illegittimamente ammessa, con i voti conseguiti, abbia inciso sul risultato elettorale, spiegando efficacia causale sulla vittoria di un candidato piuttosto che del secondo in graduatoria e sulla primazia di una coalizione piuttosto che di un'altra.

Circostanza che può essere apprezzata con sufficiente verosimile aderenza al dato reale solo all'esito delle elezioni, allorché a seguito dello spoglio sono noti nel numero i voti che quella lista ha ottenuto e che automaticamente si estendono al candidato alla carica di Presidente.

Invero, in linea di ulteriore affinamento concettuale, potrebbe dirsi

che la lesività dei provvedimenti di ammissione di una lista si atteggi in maniera diversa in rapporto alla qualità della parte ricorrente. L'elettore semplice, che in forza dell'actio popularis ammessa in materia, insorge contro una lista che assume illegittimamente ammessa, può astrattamente qualificarsi lesa da una competizione elettorale in qualche modo alterata dall'illegittima partecipazione di quella lista e teoricamente ritenersi immediatamente lesa.

4.5.3. Ma, osserva il Collegio, ove, come nella presente controversia, a ricorrere avverso l'ammissione di una lista sia una compagine politica, un candidato sconfitto, ancorché egli agisca anche nella sua accessoria e secondaria qualità di semplice elettore – qualità evidentemente strumentale e servente a corroborare la sua legittimazione a ricorrere – lo sguardo dell'interprete che debba assodare la sussistenza della condizione dell'azione costituita dall'interesse a ricorrere immediato ed attuale attraverso il faro guida illuminante della lesività immediata ed attuale, quello sguardo deve necessariamente proiettarsi sull'incidenza della partecipazione della lista asseritamente illegittimamente ammessa, sul concreto esito delle elezioni.

Perché è questo il bene della vita cui il candidato sconfitto concretamente aspira.

In tale corretta prospettiva di indagine, dunque, è solo con la proclamazione degli eletti che può misurarsi l'efficacia causale che va riconosciuta agli effetti della partecipazione della lista

illegittimamente ammessa sull'esito della consultazione. Incidenza ed efficacia che può apprezzarsi solo allora a posteriori, e non già "ex ante", ossia al momento della mera ammissione della lista stessa.

4.6. E' questa, del resto, la ragione per la quale con il dispositivo della presente decisione non si è proceduto all'integrale immediato annullamento della competizione elettorale ma si è disposta la nota istruttoria onde appurare, in concreto, previa approfondita esegesi delle norme in materia, l'effettiva efficacia demolitoria sulla proclamazione degli eletti, dei voti conseguiti dalle due liste la cui partecipazione è stata già estromessa.

Che, altrimenti ragionando, la Sezione avrebbe dovuto pronunciare, "hic et nunc" l'immediata demolizione dell'atto conclusivo di proclamazione degli eletti impugnato in uno con quelli prodromici di ammissione delle tre contestate liste.

4.7. Non possono, per altro verso, a parere del Collegio, come invece pretendono (ed insistono anche nella discussione di Udienza) i controinteressati nelle loro varie memorie, trarsi dal D.L. n. 29/2010 elementi ermeneutici tali da giudicare tardivo il ricorso.

Invero, quel decreto, che consentiva di proporre ricorso immediatamente avverso gli atti elettorali prodromici lesivi, non è stato convertito e la norma contenuta nella legge n. 60/2010 che stante la mancata conversione ha fatto peraltro salvi - secondo la consueta formula di stile adoperata in tali evenienze dal legislatore - gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla

base di esso, ha unicamente il significato e ha determinato il risultato di salvare gli effetti prodottisi (quali, ad esempio, l'avvenuta proposizione di un ricorso secondo quella norma.). Ma all'omessa proposizione di un'impugnativa non può certo, già sul piano della logica formale, riconoscersi la natura di un "effetto prodottosi".

4.8.1. Oltretutto, osserva ancora la Sezione, la problematicità della "quaestio iuris" in scrutinio non si esaurisce neanche alle pur rilevanti riflessioni finora svolte.

Rimarrà, infatti, da domandarsi quale residuo significato precettivo e ricaduta processuale dovrà annettersi alla perdurante vigenza dell'art.83-undecies, D.P.R. n. 570/1960 non cassato dalla Consulta: la norma stabilisce, quindi, e tuttora, che il ricorso avverso le elezioni va proposto contro la proclamazione degli eletti.

Il ricorrente, pertanto, a stare al perdurante tenore testuale e precettivo dell'art. 83 del D.P.R. n. 570/1960 dovrà comunque impugnare l'atto terminale del procedimento elettorale, vale a dire la proclamazione degli eletti. Dal che, da un lato, discende, "de plano" che in difetto di quest'ultima impugnativa, lo stesso ricorso eventualmente medio tempore interposto avverso i provvedimenti prodromici e preparatori di esclusione o di ammissione delle liste, andrà dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

4.8.2. Da un altro lato, tuttavia, la cogenza di siffatto ultimo obbligo, tuttora imperante in forza dell'appena detto precetto e, ripetesi, salvato dalla sentenza costituzionale del 7 luglio 2010, autorizza

l'interprete a ritenere che in occasione dell'impugnativa dell'atto terminale di proclamazione degli eletti possono dedursi anche vizi scaturenti dall'illegittima ammissione di una lista, non impugnata stante la delineata assenza di immediata lesività. V'è da domandarsi se il ricorso sarà o meno ancora ammissibile ove pur essendo diretto contro l'atto conclusivo e pur recando censure afferenti alla fase di concreto svolgimento delle operazioni elettorali, svolga anche censure dirette contro l'atto prodromico di ammissione della lista non previamente impugnato.

Si ribadisce che il Giudice delle Leggi, avendo statuito che “Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti”, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma “de qua” nella sola parte in cui esclude la possibilità che gli atti del procedimento preparatorio alle elezioni vengano impugnati immediatamente e anteriormente all'atto di proclamazione degli eletti, ove quegli atti preparatori siano dotati di immediata lesività.

5.1. Poste le coordinate esegetiche finora disegnate, ritiene comunque dirimente la Sezione, ai fini di decidere sull'eccezione di tardività del ricorso, rimarcare che esso è stato proposto in data 7

maggio 2010, ossia ben due mesi prima che venisse depositata la sentenza della Corte Costituzionale del 7 luglio 2010, n.236.

Prima del 7 luglio di quest'anno dominava dunque granitico l'orientamento in forza del quale sia l'esclusione che l'ammissione di una lista non potevano formare oggetto di impugnativa e il ricorso eventualmente proposto doveva essere dichiarato inammissibile. Oltre alla giurisprudenza del Tribunale sopra citata e che conviene qui richiamare nuovamente (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.06.2009, n. 1599; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23.05.2009, n. 1482; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 28.5.2009, n. 1485) statuivano in tal senso, solo per citare le più rilevanti e recenti, Consiglio di Stato, Sez. V, 20.5.2009, n. 3113, Consiglio di Giustizia Amministrativa 23-9-2008, n. 776.

Di conseguenza, l'Ordinanza cautelare della Sezione 11.3.2010, n. 165 invocata più volte dai controinteressati non poteva costituire precedente idoneo a superare la granitica e stratificata giurisprudenza di segno opposto, né imporre ai ricorrenti di proporre immediatamente il loro gravame, sia perché detto precedente, reso del resto in sede di sommaria cognitio cautelare, è stato meno di un mese dopo contraddetto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7.4.2010, sia perché non predicava la sussistenza di un onere di impugnazione.

5.2. Orbene, conclusivamente, considerato il persistente, delineato confuso panorama normativo e giurisprudenziale, sicuramente atto a disorientare l'operatore del diritto che comunque si trovava al

cospetto di un orientamento dominante che predicava l'inammissibilità del ricorso avverso l'ammissione delle liste prima della proclamazione degli eletti, considerato pertanto debitamente, che al momento di proposizione del gravame in scrutinio la sentenza della Consulta non era stata ancora resa, ritiene la Sezione di dover comunque, riconoscere ai ricorrenti –che, sia pure in subordine, ne hanno fatto richiesta in sede dibattimentale - il beneficio dell'errore scusabile e giudicare tempestivo il ricorso in scrutinio, pervenendosi altrimenti al risultato di conculcare iniquamente il diritto di difesa a fronte, peraltro, di un orientamento stratificato e da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza del 7.4.2010 della Sezione V, che propendeva per l'inammissibilità del ricorso avverso l'ammissione delle contestate liste .

Rammenta il Tribunale che la concessione del beneficio dell'errore scusabile è ben conosciuta e frequentemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa. Solo per mera completezza espositiva, valga ricordare le questioni che si dibatterono sull'applicabilità del regime del dimezzamento dei termini per proporre il ricorso contro i provvedimenti assunti in materia di appalti pubblici a seguito del varo del D.L. d.l. 25 marzo 1997 n. 67, poi convertito con la L. n. 135/1997 che per primo introdusse nel sistema processuale di disciplina del contenzioso degli appalti, la nota regola della dimezzazione dei termini, compreso quello per proporre il ricorso, poi migrata nell'art. 23-bis della L. 6.12.1971, n. 1034 –

con l'eccezione di termini di notifica dell'atto introduttivo – ed infine nel d.lgs. n. 67/2010.

Ebbene, il Consiglio di Stato, applicò l'istituto dell'errore scusabile proprio con riguardo alla proposizione del ricorso introduttivo, statuendo in proposito che “Ben può riconoscersi l'errore scusabile, ai fini dell'ammissibilità del ricorso proposto dall'Ati appellante in data antecedente la conversione in legge del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 e oltre i termini previsti dal citato decreto, in considerazione della sussistenza di generalizzati dubbi in sede di primissima applicazione della citata fonte normativa, data la scarsa esaustività - sul punto - della formulazione testuale, circa l'applicabilità del dimezzamento dei termini ivi previsto anche al termine per ricorrere e, a maggior ragione, nel caso in cui, come quello di specie, il provvedimento impugnato (la revoca dell'aggiudicazione) non contenga alcuna indicazione sul termine per ricorrere”(Consiglio di Stato Sez. VI, 14.1.2002, n. 149).

L'eccezione di tardività va pertanto respinta.

6.1. Approda ora il Collegio all'esame del merito del gravame.

Con il primo mezzo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme e principi sulla confondibilità dei simboli e, in particolare, degli artt. 9, comma 8 n. 4, l. n. 108/1968 e 6 e 7 C.C. nonché dell'art. 48 Cost. e dei principi di libertà di espressione del voto.

Essi si dolgono della circostanza che alle elezioni regionali del

Piemonte celebratesi i giorni 28 e 29 marzo di quest'anno si è presentata ed è stata ammessa una lista provinciale collegata e quindi in sostegno al candidato Presidente Roberto Cota, contraddistinta da un contrassegno che illegittimamente contiene la parola "Verdi Verdi" ed è caratterizzato da elementi quasi identici ovvero facilmente confondibili con quello che da quasi vent'anni la Federazione dei Verdi ha utilizzato in tutte le consultazioni cui ha preso parte.

Il simbolo contestato e ammesso risulta composto da un'immagine di un orsetto che ride, con in giallo il nome del candidato alla presidenza della Regione, su uno sfondo blu, e la scritta "Verdi Verdi" in giallo su un ciuffo d'erba verde. Sarebbe nella loro tesi evidente la confondibilità del descritto contrassegno con quello proprio del movimento dei Verdi, caratterizzato dal sole che ride di colore giallo e dalla parola Verdi, la quale secondo le pronunce invocate sarebbe divenuta ormai esclusivo patrimonio della Federazione dei Verdi.

Tale lista, collegata al candidato Presidente Roberto Cota ha ottenuto 37.000 voti che hanno contribuito decisamente all'elezione dell'On. Cota a Presidente della Regione.

A sostegno della loro tesi della confondibilità, come accennato, parte ricorrente invoca ed allega numerose decisioni, specie cautelari, sia di primo grado che del Consiglio di Stato, nonché i provvedimenti resi dall'Ufficio elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione, che il

4.3.2006, con decis. N. 11 ha sancito che l'illegittimità della riproduzione della parola "Verdi" con la specifica collocazione grafica "in quanto tradizionalmente riferita al partito ricorrente, ha assunto un carattere identificativo dello stesso" conseguendone che "la riproduzione della parola stessa, in un contesto grafico assai simile per quelli che sono i profili di più immediato impatto visivo, effettivamente realizza quella potenzialità di inganno dell'elettore".

Allegano inoltre i ricorrenti, che il Giudice amministrativo che ha vagliato la legittimità o meno di liste presentata dai Verdi Verdi, ha sempre statuito la confondibilità delle stesse con quelle presentate dalla Federazione dei Verdi. Citano numerosa giurisprudenza per lo più cautelare oltre a qualche sentenza (tra le tante, Cons. di Stato, nn.2227, 2571,2668,2726 del 2004 e le sentenze T.A.R. Lazio, II – Ter, n. 16244/2004; ID, II – Bis, 7488/2004 e T.A.R. Campania Napoli, II, n. 16879/2004).

Rilevano che lo spirito sotteso alla normativa di cui deducono la violazione è la tutela dell'elettore medio, il meno accorto ed esperto, che vede danneggiata la sua libertà di espressione del voto dalla compresenza di due simboli confondibili.

Invocano anche l'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 361/1957 nel testo novellato per le elezioni politiche, il quale indica come segni rilevatori della confondibilità, oltre alla rappresentazione cromatica e grafica generale, i simboli grafici, le espressioni letterali e le parole o effigi utilizzate.

I controinteressati dal canto loro insistono, nel merito, per il rigetto della censura ritenendo, in sintesi, che i due simboli non sono confondibili, stante la loro sostanziale diversità e l'inidoneità dell'impiego dalla sola parola verdi pur ripetuta, a trarre in inganno l'elettore, che oltretutto, specie quello dei Verdi, non è mediamente sprovveduto.

6.2. Ritiene Il Collegio che un'approfondita ed analitica disamina del contestato contrassegno di lista, riguardato nel suo complesso e in raffronto sinottico con quello tradizionale della Federazione dei Verdi induce ad opinare che i simboli "de quibus" non siano confondibili.

6.3. Si premette sul piano giuridico che la "ratio" delle disposizioni normative tutte che disciplinano la questione della confondibilità intendono scongiurarla va individuata nella libertà di autodeterminazione dell'elettore nell'espressione del voto, in ossequio ai precetti scolpiti agli artt. 48 e 20 della Carta costituzionale.

La giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha già precisato, che non rilevano a tal fine, singoli elementi di differenziazione, ma occorre formulare una valutazione di insieme che va condotta tenendo anche nel debito conto le ridotte dimensioni dei contrassegni di lista (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, n. 16879/2004) che si prospettano all'elettore che su di essi è chiamato a tracciare una croce

Poste queste brevi premesse orientative, intanto ritiene il Collegio che non siano propriamente calzanti e dirimenti i pur autorevoli, precedenti giurisprudenziali allegati da parte ricorrente. Intanto perché non è dato conoscere precisamente la composizione grafica e coloristica dei contrassegni giudicati in quelle sedi confondibili con quello della Federazione dei verdi.

In secondo luogo, perché in ognuno di quelle decisioni si precisa sempre che la valutazione di confondibilità viene operata per effetto del rispettivo contesto grafico e per i profili di impatto visivo.

6.4.1. Sul solco di quelle stesse decisioni, ritiene dunque il Collegio che la valutazione di confondibilità deve essere condotta empiricamente e caso per caso, prendendo in considerazione tutti gli elementi di cui si compongono i simboli da raffrontare, ma non considerandoli avulsi dal contesto complessivo e di insieme che connota sia il simbolo contestato che quello costituente il metro del paragone e di cui si assume lesa l'unicità.

E, nella tracciata predetta corretta prospettiva di indagine e sulla scia delle stessa, ritiene il Collegio non persuasivo l'assunto dei ricorrenti, secondo il quale l'elettore appartenente al movimento dei verdi o di esso simpatizzante, è stato indotto a votare per la contestata lista "Verdi Verdi Cota" perché il candidato Presidente Cota e la sua compagine, secondo il messaggio subliminale trasmesso da quel contrassegno, sarebbero due volti verdi, quindi maggiormente tali.

Tale assunto urta contro l'effetto e la portata polarizzante

dell'impatto visivo generato dal contestato simbolo, nel quale campeggia e risalta a colpo d'occhio, invece, la parola COTA, tra l'altro di dimensioni notevoli e multiple di quelle delle parole Verdi Verdi scritte nella parte bassa del cerchio racchiudente il simbolo.

E' quindi, a parere del Collegio, alla predetta parola Cota che fa attribuito quell'effetto trainante, di trascinarsi della attenzione e dell'elettore –anche sprovvisto –che, invece, i ricorrenti pretendono vada annesso alle parole e ai significanti semantico – metaforici (orsetto, parola ambientalista WWFF, ciuffo erboso verde) e al contempo visivi e coloristici (il giallo del sole e il verde dell'erba) che retrostanno al movimento dei Verdi e insieme caratterizzano anche, quanto meno per il giallo del sole e l'utilizzo della parola Verdi, il relativo tradizionale contrassegno di lista.

6.4.2. Ritiene quindi la Sezione che vada posto in recessivo rilievo anche il complessivo progetto, verosimilmente allestito dagli ideatori della lista "Verdi Verdi Cota" al fine di disorientare l'elettore facendogli credere che quella lista sia portatrice di valori e programmi propri del movimento verde- ambientalista.

Il fattore a cui va ai fini che interessano, conferito decisivo rilievo non è l'intento o il fine perseguito ma il suo risultato e occorre quindi appurare se il prodotto di quel progetto e il risultato di quel meccanismo ideativo è un contrassegno oggettivamente confondibile con un altro.

Il che, nel caso del simbolo all'esame della Sezione è da escludere,

per le conducenti ragioni più sopra espresse e che conviene qui sintetizzare: effetto trainante e polarizzante l'attenzione – se non proprio la volontà dell'elettore medio non è da riconoscere alle parole “Verdi Verdi” bensì alla parola COTA, di dimensioni ben maggiori, multiple rispetto alle predette.

La Parola Cota, di tali proporzioni, posta al centro del contrassegno e scritta in un colore giallo che emerge con distinti tratti di contrasto coloristico dallo sfondo blu del cerchio, non poteva trarre in inganno l'elettore, che a colpo d'occhio deve essersi reso conto immediatamente di votare per il candidato Presidente Roberto Cota.

In chiusura, va anche rilevato che il simbolo in controversia differisce rilevantemente da quello presentato dai Verdi Verdi per le elezioni provinciali 2009 e per le elezioni del Comune di Moncalieri (Doc. 2 produzione Botta ed altri del 9.6.2010) e giudicato confondibile dalle autorità giudiziarie che sono state investite della questione. Invero in quei simboli dominava la parola “VERDI” scritta al centro del cerchio e sormontata dall'orsetto, laddove nel simbolo in scrutinio, come detto, il centro del cerchio è occupato dalla parola COTA avente più o meno le stesse dimensioni di quella predetta dei Verdi nel caso del 2009. Ragione per cui nel predetto caso del 2009 è sostenibile che quel simbolo, con le dimensioni della parola Verdi fosse confondibile con quello della Federazione dei VERDI.

Il motivo in scrutinio è, pertanto infondato e va, conseguentemente,

respinto.

Sul secondo motivo.

7.1. Orbene, venendo in “medias res”, va ricordato in fatto che il capogruppo consiliare dell’UDC Deodato Scanderebech il 26 e il 27 febbraio 2010 (doc. 26 ricorrenti) dichiarava di presentare agli Uffici Centrali Circostrizionali del Piemonte, nella sua qualità di “presidente del Gruppo del Consiglio regionale del Piemonte U.D.C.”, la lista con il prescelto contrassegno, denominata “Al Centro con Scanderebech” composta di 25 candidati alla carica di Consigliere istituendone il collegamento con il candidato Presidente Roberto Cota.

Contestualmente dichiarava “di esprimere, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 1 della L.R. n. 21/2009 il collegamento della lista provinciale dei candidati sopra riportata, contraddistinta dal seguente contrassegno: “Cerchio colorato in parte in giallo” etc., seguendo la relativa descrizione. Dichiarava altresì di aver informato la conferenza dei capigruppo e di non aver espresso altro collegamento.

Riassumendo, dunque, il nominato capogruppo dell’U.D.C. – in disparte la questione, marginale, se fosse titolato a compiere le dichiarazioni in questione, perché espulso dal partito con decisione comunicata al Presidente del Consiglio regionale il 26.2.2010 ossia il giorno stesso in cui lo Scanderebech presentava le dichiarazioni de quibus – ha presentato una lista per la quale ha formulato la

dichiarazione di collegamento in qualità di capogruppo dell'U.D.C. avvalendosi della deroga all'obbligo di raccolta e presentazione delle sottoscrizioni di sostegno degli elettori, lista che, peraltro, contestualmente dichiarava di collegare al candidato Roberto Cota.

Candidato che, per contro, non era sostenuto dalla formazione politica U.D.C. da cui la lista "Al centro con Scanderebech" ripeteva la speciale legittimazione de qua con il relativo esonero dall'obbligo delle sottoscrizioni, atteso che l'U.D.C. sosteneva il candidato Mercedes Bresso.

L'illustrata auto legittimazione e la conseguente presentazione della predetta lista veniva prontamente avversata dalla formazione politica U.D.C. in persona dei vari rappresentanti provinciali delegati, che presentavano agli Uffici centrali circoscrizionali delle memorie alquanto argomentate ovvero "note sulla non ammissibilità della Lista "Al Centro con Scanderebech" (cfr. per tutte quella in data 26.2.2010 prodotta all'Ufficio centrale circoscrizionale di Cuneo, pag. 27 della produzione doc. 30 fatta pervenire dalla Prefettura di Cuneo in ottemperanza all'Ordinanza istruttoria della Sezione n. 62/2010) con le quali contestavano l'ammissione di tale lista a motivo della discrasia tra la scelta di sostenere il candidato Cota operata dalla lista stessa avvalendosi ai fini della sua presentazione del beneficio riveniente dal collegamento espresso dal capogruppo dell'U.D.C. suo presentatore e quella antitetica operata dalla formazione politica U.D.C.

Ciò nonostante i vari Uffici elettorali ammettevano alle elezioni la lista de qua, in modo, come si vedrà, per lo più apodittico, in qualche caso non convincente sul piano motivazionale. Solo l'Ufficio elettorale circoscrizionale di Asti provvisoriamente escludeva detta compagine con provvedimento del 27.2.2010 ma poi la riammetteva con decisione del 1.3.2010.

Approfondendo la questione, appare subito criticabile il concetto di collegamento sposato dagli Uffici elettorali, in quanto non può sostenersi che la citata legge regionale abbia conferito una rilevanza solo iniziale a tale concetto, consentendo ad un capogruppo consiliare di istituirlo e limitarlo temporalmente solo all'atto del rilascio (dirò emissione) della relativa dichiarazione e autorizzando il capogruppo a presidente ad obliterarlo al momento della formalizzazione dei collegamenti tra la lista provinciale e quella regionale.

7.2.1. Nella tesi dei ricorrenti, dunque, il collegamento deve essere non statico ed istantaneo ma di tipo dinamico, dovendo permanere per tutta la fase di svolgimento delle operazioni elettorali, fino alla proclamazione degli eletti.

Traggono elementi di suffragio in tal senso i ricorrenti dalle stesse norme di legge statale che disciplinano i collegamenti tra le liste provinciali e regionali e l'espressione del voto da parte degli elettori. Al riguardo invocano l'art. 1, comma 8 della L. 23.2.1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli nelle regioni a statuto

ordinario), che dispone che “la presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni con una delle liste regionali di cui al comma 5 (...) deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento; invocano altresì il comma 9 dell’art. 1 l. cit., che stabilisce che “più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale”.

A sostegno della tesi del carattere dinamico del collegamento in questione, inoltre, i ricorrenti adducono anche il meccanismo operativo del sistema di espressione e attribuzione del voto, in base alla quale ove l’elettore esprima il voto solo per la lista provinciale, il voto stesso si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

7.2.2. Trattasi, denota il Collegio, dell’espressione di voto che potrebbe definirsi coerente o congiunta: il caso dell’elettore che manifesta il consenso elettorale per la lista provinciale, consapevole essendo che il voto si estende sic et simpliciter alla lista regionale, recte, al candidato presidente della lista regionale cui la prima è collegata.

7.3. Ma i ricorrenti allegano anche il meccanismo normativo di tutela della volontà elettorale disomogenea, sotteso al modulo operativo del c.d. voto disgiunto, in base al quale “l’elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della

lista o sul nome del capolista”. Ambedue le forme e sottese filosofie, di espressione del voto congiunto o coerente e disgiunto o disomogeneo sono disciplinate dall’art. 2, ult. comma della citata L. n. 43/1995.

Dalle riassunte norme i ricorrenti desumono il convincimento che il collegamento spiega i suoi effetti sul voto, costituendo quindi un vincolo giuridico nella consultazione elettorale e il legislatore regionale non può quindi aver ad esso attribuito un significato diametralmente opposto a quello attribuito dal legislatore nazionale; ragion per cui il collegamento deve possedere un carattere dinamico e valere quanto meno per l’intera fase.

7.4. Sul piano della ratio e della coerenza del sistema, anche costituzionale, parte ricorrente svolge l’argomento, su cui il Collegio svolgerà tra breve riflessioni imperniate anche su notazioni di etica sociale, secondo il quale l’esenzione dall’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla presentazione delle liste di candidati, costituente regola generale in materia elettorale e stabilito dalla L. n. 108/1968, esenzione consentita nella fattispecie disciplinata dalla lett.c) in analisi come in tutte le altre fattispecie di cui all’art. 1, l.reg. n. 21/1999, trova giustificazione nel consenso già espresso nelle precedenti consultazioni nazionali o regionali dall’elettorato per una determinata formazione politica (lett. a e b), consenso che può essere utilizzato anche da una lista di nuova formazione, purché “collegata” ad una delle formazioni suddette, onde godere dello stesso beneficio

di esenzione previsto dalla lett. c) dell'art.1 della L. n. 21/2009.

Beneficio che si traduce in una vistosa deroga al principio di uguaglianza in quanto esonera dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di sostegno e che, pertanto, deve coniugarsi al dovere di mantenere il collegamento con una formazione politica che, per via della sua rappresentanza nelle Camere o in Consiglio regionale, ha già dato prova di godere di quel consenso elettorale che manca alle liste di nuova formazione e che costituisce la radice del delineato beneficio di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni. Siffatta marcata deroga al principio di uguaglianza di tutte le compagini che aspirino a prestare nuove liste alle elezioni può consentirsi solo laddove la nuova lista che di quel beneficio pretenda di avvalersi, permanga collegata non solo al capogruppo consiliare, ma alla formazione politica da egli rappresentata, e per tutta la durata del procedimento elettorale.

In assenza di siffatto integrale e permanente collegamento, dunque, la nuova lista deve soggiacere alla regola generale, valevole per tutti, che fa obbligo di raccogliere un cospicuo numero di adesioni (circa 1.800 per ciascuna provincia, in relazione al numero degli elettori aventi diritto al voto) di sostegno alla prestazione della lista di nuova formazione.

Si dolgono quindi i ricorrenti che il capogruppo consiliare dell'U.D.C. Deodato Scanderebech, (ex capogruppo, poiché già 10 giorni prima della presentazione della lista e annessa dichiarazione di

collegamento era stato espulso dal partito U.D.C.) presentava agli Uffici elettorali una lista di nuova composizione, per la quale formulava la dichiarazione di collegamento in qualità di capogruppo dell'U.D.C. avvalendosi della deroga all'obbligo di raccolta e presentazione delle sottoscrizioni di sostegno degli elettori, lista che, peraltro, contestualmente dichiarava di collegare al candidato Roberto Cota. Il quale, per contro, non era sostenuto dalla formazione politica U.D.C. da cui la lista "Al centro con Scanderebech" ripeteva la speciale legittimazione de qua con il relativo esonero, atteso che l'U.D.C. sosteneva il candidato (Mercedes Bresso) di altro Raggruppamento.

7.5. Dal canto loro i controinteressati oppongono due argomenti, entrambi di carattere meramente letterale e circoscritti alle singole espressioni adoperate dal legislatore regionale.

Il primo, propugnato e ribadito anche nel corso della discussione di pubblica Udienza è il rilievo secondo cui la lett. c) in disamina impone l'esistenza del collegamento solo al momento della formulazione della dichiarazione, irrilevanti essendo, perché non presi in considerazione dal testo della disposizione regionale, tutti i mutamenti e le vicende successive al momento in cui la dichiarazione di collegamento è stata rilasciata dal capogruppo consiliare.

L'altro assunto, meglio sviluppato nelle varie memorie difensive (in part., memoria Angeleri ed altri depositata in data 1.6.2010, pagg.25-27, nonché con espressioni letteralmente pressoché coincidenti, nella

memoria del controinteressato Presidente Cota prodotta il 28.5.2010, pagg. 20-23) fa leva su una mera lettura isolatamente condotta di alcune parole della norma e propugna la tesi secondo la quale la dichiarazione di collegamento richiesta dalla lett. c) deve intercorrere unicamente tra una lista di nuova formazione e un presidente di un “gruppo consiliare presente in Consiglio Regionale al momento della convocazione di comizi elettorali”, conseguendone che una simile limitata dichiarazione “è necessaria e sufficiente a rendere operativa la deroga al principio generale di cui all’art. 9 delle legge n. 108/1968, senza che rilevino le vicende successive del dichiarante” (memoria cit., pag. 26).

Ad avviso dei controinteressati detta conclusione tutela la certezza delle operazioni elettorali, preservandole da successivi eventuali mutamenti nella compagine dei gruppi consiliari, come da eventi accidentali colpentì le persone (morte, sopravvenute incompatibilità, etc.).

Nessuna violazione del principio costituzionale determinerebbe l’applicazione della norma regionale poiché la possibilità di avvalersi del beneficio di deroga in disamina è consentita a tutti e, inoltre, il gruppo consiliare è articolazione dell’assemblea elettiva autonoma rispetto al partito, in coerenza con il principio costituzionale della libertà degli eletti dal vincolo di mandato.

7.6.1. Come ampiamente motivato, in precedenza, va, peraltro, preliminarmente confermata l’infondatezza dell’eccezione, elevata

dai controinteressati (cfr, memoria Angeleri 1.6.2010, pag. 22 e prime 5 righe della pag. 23) di inammissibilità del secondo motivo di gravame per omessa impugnazione del provvedimento di ammissione della contestata lista “Al Centro con Scanderebecch”, sul rilievo che nell’epigrafe del ricorso introduttivo non è espressa menzione, tra gli atti impugnati, del predetto provvedimento abilitante la partecipazione di questa lista alle elezioni.

7.6.2. L’eccezione è già stata ritenuta dal Tribunale, nitidamente destituita di fondamento. E’ vero che l’epigrafe del ricorso non indica tra i provvedimenti gravati anche quello di ammissione della predetta lista, ma è fin troppo noto e radicato in giurisprudenza, oltre che nelle trattazioni manualistiche, il principio secondo il quale l’indicazione degli atti impugnati rifugge da sterili formalismi e non richiede il ricorso a formule sacramentali e stereotipe, potendo trarsi la volontà univoca del ricorrente di impugnare un provvedimento, dalla sua menzione con sufficiente precisione individuativa in tutto il corpo dell’atto introduttivo del giudizio, e quindi, non solo nell’epigrafe ma anche nell’esposizione di motivi in diritto, oltre che, all’evidenza, nelle conclusioni.

E, a ben guardare, il ricorso introduttivo non solo contiene uno specifico motivo (pagg. 22 – 29) direzionato avverso l’ammissione della lista de qua e completo di ogni indicazione individuativa del provvedimento della sua ammissione, ma si fa precedere all’esposizione in diritto relativa al motivo, una premessa in fatto sub

par. II (pagg. 20 – 22) che così conclude: “Ciò premesso, si assume l’illegittimità dell’atto di proclamazione degli eletti, in quanto illegittimi gli atti presupposti costituiti dai provvedimenti di ammissione e/o mancata esclusione delle liste “Al Centro con Scanderebech” operate dagli Uffici Centrali Circoscrizionali” (pag. 22, ad finem, ricorso).

7.3. Nel merito, ad avviso della Sezione le doglianze dei ricorrenti più sopra riassunte si profilano persuasive e vanno, pertanto accolte.

A tal conclusione si è pervenuti sulla scorta di approfondita riflessione, puntualizzata su un criterio esegetico che muove anzitutto da un’interpretazione sistematico- letterale di tutte le lettere, dalla a) alla c) dell’articolo unico della L. Reg. Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, per coniugarsi con il criterio ermeneutico, che giammai il Giudice deve dismettere ed obliterare, incentrato sulla ricognizione della voluntas legis e dei formanti deontici dati per presupposti dalla norma e retrostanti e sottesi al tenore letterale della lett. c) dell’art. 1 in analisi.

Sull’interpretazione della norma regionale di riferimento: art. unico comma 1, l. Reg. Piemonte 29.7.2009, n. 21 disciplinante le fattispecie oggetto dei motivi secondo e terzo.

8.1. Per interpretare correttamente la norma regionale di riferimento, ossia l’art. unico, comma 1, l. Reg. Piemonte 29.7.2009, n. 21 disciplinante le fattispecie oggetto dei motivi secondo e terzo, il Collegio premette che il parametro normativo di riferimento sul

quale misurare la fondatezza o meno dei predetti motivi di ricorso è costituito dalla L. 29 luglio 2009, n. 29, articolo unico, il quale disciplina la modalità di presentazione delle liste regionali, apportando significativa deroga all'art. 9 della L. n. 108/1968 che in subiecta materia impone, com'è noto, l'obbligo di corredare la presentazione di una lista di un certo numero di sottoscrizioni di sostegno degli elettori.

La norma regionale è ispirata, come si desume dalla lettura degli alquanto scarni lavori preparatori, da un'istanza di semplificazione poiché prevede e definisce casi di esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alle liste, consentendo che tale adempimento possa essere sostituito da un modulo procedimentale alternativo e semplificato, in particolare, relativamente alla fattispecie di cui alla lett. c), art. 1, l.reg.cit., sostituendosi all'obbligo di raccogliere un rilevante numero di sottoscrizioni autenticate degli elettori, una "dichiarazione di collegamento" di una nuova lista con un gruppo consiliare, conferita dal relativo capogruppo.

Tale meccanismo integra una speciale legittimazione alla presentazione della lista, derogatoria alla regola generale appena ricordata.

La norma che istituisce, in dettaglio, tre rilevanti deroghe al predetto obbligo – in virtù della potestà legislativa conferita dalla Costituzione alle Regioni in materia di disciplina delle competizioni regionali – è la seguente:

“Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali. 1. La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:

- a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
- b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente

fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”

8.2.1 Ritiene opportuno la Sezione, stante anche l'assoluta novità delle problematiche in disamina e l'assenza di indicazioni giurisprudenziali, tracciare delle coordinate ermeneutiche dell'intera disposizione, che si riveleranno d'ausilio nella soluzione del secondo motivo in esame, ma soprattutto nella soluzione del terzo motivo di gravame, riflettendo sulle stesse essenze semantiche delle espressioni usate dal legislature e sulle possibili conseguenti ricadute esegetiche.

Orbene, sullo sfondo di tutte e tre le ipotesi considerate dalla norma è sempre la formazione politica, rispetto alla quale il legislatore regionale sancisce a carico della compagine o lista che aspira a presentarsi alle elezioni, la necessità di un legame o connubio. L'impianto lessicale comune che struttura la descrizione delle tre fattispecie delineate dalle tre lettere di cui si compone il comma 1 induce a ritenere che il connubio che le disposizioni tratteggiano sia più intenso nella prima ipotesi per poi attenuarsi di misura che si arrivi alla terza fattispecie contemplata. La seconda e la terza formano oggetto degli ultimi due motivi di ricorso.

8.2.2.. La prima fattispecie (sub lett. A) è la più semplice ed è quella classica delle liste promananti da partiti o gruppi politici tradizionalmente presenti sulla scena politica e che abbiano

“presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni” per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale.

La necessità che in tale ipotesi la lista che si presenti alle nuove elezioni promani da un gruppo o partito, che sia già presentato ed abbia conseguito un seggio in esito alle precedenti consultazioni, con “un proprio contrassegno”, ossia con un contrassegno che in quanto proprio di esso non può appartenere ad altri, è il primo dato significativo che emerge dalla norma..

La norma richiede quindi coincidenza tra il contrassegno di lista che sia stato presentato e abbia ottenuto un seggio in passato e quello presentato alle nuove successive elezioni.

Il contrassegno è infatti, “proprio” perché in precedenza non appartenuto ad altri.

Ed è su tale continuità e identità che riposa la ragione dell’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla presentazione della lista, posto che la stessa si è già presentata in precedenza (osservando le modalità prescritte in allora, magari anche previa raccolta e presentazione delle sottoscrizioni di adesione) ed ha addirittura conseguito un seggio. Il che condensa e riassume un consenso elettorale ben più ampio di quello che verrebbe espresso con la raccolta di nuove sottoscrizioni di sostegno da parte degli elettori.. Su profila quindi anche ciò che nel diritto civile è significativamente

denominato “eccedenza del mezzo – il consenso elettorale pregresso - rispetto allo scopo (presentazione della lista previa sottoscrizioni di sostegno)”.

Nella prima illustrata fattispecie contemplata dalla lettera a) della norma in analisi, quel connubio di cui è cenno in apertura della trattazione, si prospetta, dunque, come si diceva, più intenso e marcato.

8.2.3.. La seconda ipotesi (sub lettera B) evidenzia, già dai significanti lessicali, l’attenuazione, cui si accennava, di quel legame o connubio tra lista (contraddistinta da contrassegno singolo o composito) presentata alle nuove elezioni e formazione politica di riferimento. Degradazione o attenuazione che la norma disegna sia mediante l’impiego di locuzioni diverse rispetto a quelle presenti nella lettera a) (“proprio contrassegno”), sia introducendo un elemento di intermediazione, comune anche alla lettera successiva oggetto del secondo motivo di ricorso, che fa da “trait d’union” del cenato legame: il gruppo consiliare.

Dispone, infatti, la lettera b) dell’articolo unico della L. Rg. n. 21/2009, che le liste presentate alle nuove elezioni, per poter beneficiare dell’esonero de quo, siano contraddistinte da un “contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali”. Non deve trattarsi più, come nella illustrata lettera a), di un contrassegno

che altri non abbia usato nelle precedenti consultazioni e che sia quindi “proprio” della lista che si presenta alle nuove elezioni, ma è sufficiente che tale contrassegno sia “espressione di partiti o movimenti”, individuati mediante la presenza di un gruppo consiliare; elemento quest’ultimo che personifica il partito o il movimento del quale il “contrassegno” che contraddistingue la lista – si badi, non la lista - deve essere espressione.

In tale seconda fattispecie, dunque, il contrassegno non deve necessariamente essere quello “proprio” della lista che in passato si è già presentata ed ha conseguito un seggio, cioè lo stesso contrassegno siccome non appartenuto ad altri, ma basta che sia “espressione”, ossia manifestazione, emanazione, estrinsecazione, “di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale”. Ecco dunque l’attenuazione o degradazione di quel legame tra lista che si affaccia alla nuova competizione elettorale e formazione politica di riferimento.

8.2.4.. La terza fattispecie contemplata dal Legislatore regionale è disciplinata alla lett. c) dell’art. 1 L.Reg. cit., la quale esenta dall’obbligo di allegazione delle sottoscrizioni di sostegno degli elettori la presentazione di “liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo

consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b)”.

8.2.5... In chiave esegetica va denotato che mentre nelle precedenti fattispecie elemento guida per l'interprete è il contrassegno, che nella lettera a) deve coincidere per le due liste (quella che in precedenti elezioni si è presentata e ha conseguito un seggio e quella che aspira a beneficiare alla deroga dall'obbligo delle sottoscrizioni per le nuove elezioni) mentre nella lettera b), stante la degradazione di intensità del connubio sopra illustrata, è sufficiente che sia “espressione” di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale, viceversa nella fattispecie scolpita alla lettera c) in commento, elemento guida è la lista (come emerge dalla coniugazione al plurale del predicato “abbiano ottenuto”, riferita al soggetto “liste contraddistinte da contrassegno”).

8.3.1 Al riguardo, avendo presente il legame o connubio, indicato più sopra, tra lista aspirante alla partecipazione alle elezioni e formazione politica di riferimento, si nota che l'intensità del binomio è transitata dal grado massimo della coincidenza dello stesso contrassegno di lista scolpita nella lettera a), a quello intermedio della “espressione” da parte del contrassegno, di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale, al grado più

attenuato costituito dal “collegamento” della lista stessa con il gruppo consiliare e, come risulterà dalle argomentazioni che seguono, con la sottostante formazione politica e le relative scelte di campo.

8.3.2. Ritiene in proposito di dover chiarire sin da ora la Sezione che la norma, pur apparendo limitare il collegamento con la lista al gruppo consiliare, presume che a sua volta quest'ultimo e il suo capogruppo condividano le scelte di campo e le opzioni di schieramento relative al candidato alla carica di Presidente effettuate dalla formazione politica, dal partito di cui egli è rappresentante e che costituisce il “substratum” da cui origina la speciale legittimazione a presentare una lista di nuova formazione senza l'assolvimento del previo onere di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori, beneficio che affonda le radici nel consenso che la predetta formazione politica ha ricevuto dagli elettori nelle precedenti consultazioni e che viene poi trasferito alla nuova lista, per il tramite della persona del capogruppo che rende la dichiarazione di collegamento.

8.3.3. Il legislatore consente cioè che una nuova lista possa essere presentata senza il previo assolvimento dell'onere di raccolta del prescritto numero di sottoscrizioni autenticate di sostegno, solo se il capogruppo di un gruppo consiliare presente in Consiglio al momento di indizione delle elezioni dichiara di collegare al medesimo la predetta nuova lista.

Ma la norma presuppone che tra il gruppo consiliare e la formazione politica di riferimento sussista omogeneità di scelte politiche e concordia.

Ad avviso della Sezione, invero siffatto meccanismo agevolativo e semplificato di legittimazione della nuova lista alla competizione elettorale si giustifica in virtù e considerazione del consenso che gli elettori hanno già espresso in occasione delle precedenti consultazioni per la formazione politica.

8.3.4.. Di ciò è sicura prova l'osservazione, emergente da una lettura sinottica delle disposizioni di cui alle tre lettere dell'art. 1, secondo la quale le fattispecie di cui alle lettere a) e b) sopra illustrate si radicano sul decritto legame o connubio che tali norme tracciano e impongono che esista tra la nuova lista e la formazione politica: ma la formazione politica trae la sua energia relativamente ad ogni sua decisione avente effetti esterni e, correlativamente, per quel che qui rileva, sua forza legittimante la nuova lista ad essa legata, unicamente dal consenso che ha ricevuto in passato dagli elettori.

Orbene, la stesso ratio sostanziale – incentrata sul consenso elettorale conseguito in passato - è sottesa all'operatività del modulo funzionale scolpito alla lettera c), conseguendone che il beneficio dell'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni di sostegno ad una nuova lista rinviene la sua ragion d'essere nel consenso che gli elettori hanno già espresso in occasione delle precedenti consultazioni per la formazione politica.

8.4.1. Non ha pregio pertanto la tesi sostenuta dai controinteressati, a stare alla quale è sufficiente, al fine di poter legittimamente fruire del beneficio agevolativo e derogatorio in analisi, che sussista un collegamento tra la lista e il gruppo, non richiedendosi l'estensione del legame anche alla formazione politica retrostante e alle sue scelte politiche.

Del resto, non intravede il Collegio quale senso possa riconoscersi ad un concetto di collegamento limitato al solo gruppo consiliare e non esteso al relativo partito, soprattutto nel caso – quale quello di specie, in cui il Gruppo non abbia un proprio Candidato alla carica di Presidente).

Il gruppo, infatti, altro non è se non la personificazione del partito, rispetto al quale assolve una funzione servente, costituendone l'elemento personale che lo esprime in seno all'assemblea elettiva.

Riesce invero difficile stabilire un collegamento tra una lista – che è un insieme di persone – ed una formazione politica tout – court, la quale, senza la mediazione di un soggetto che la personifica, è un'entità astratta ed impersonale.

Il collegamento, quindi, non poteva che essere stabilito dal legislatore regionale tra la lista e l'elemento personale della formazione politica che ha ottenuto seggi in Consiglio, ossia il gruppo consiliare. La norma, dunque, non poteva che essere strutturata nei termini in cui è stata posta, anche se, per il vero, la precisazione per cui il collegamento deve intendersi esteso alla formazione politica

retrostante, sarebbe stata opportuna.

8.4.2. Osserva dunque il Collegio che, ai fini voluti dalla norma è solo il gruppo consiliare - e per esso il relativo capogruppo – il soggetto più titolato a impersonare la formazione politica e quindi a svolgere la funzione di *trait d'union* tra la lista di nuova composizione che aspira a concorrere alla competizione elettorale e il partito.

Poiché, infatti, la sorgente del beneficio della deroga all'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di sostegno alla nuova lista è da individuare, come si è spiegato, nel consenso elettorale conseguito dal partito in precedenti elezioni, veicolo di tale consenso non poteva essere il rappresentante politico del partito nelle sue articolazioni territoriali (segretario provinciale o regionale), ma poteva esserlo unicamente il rappresentante del partito in seno all'assemblea partorita dalle elezioni.

Sono infatti i Consiglieri regionali i rappresentanti degli elettori e nell'assemblea elettiva le formazioni politiche per le quali quegli elettori fonte del consenso hanno votato, sono personificate e rappresentate dai gruppi consiliari, a loro volta rappresentati dai capigruppo.

8.4.3. Ecco perché l'art. 1, co. 1, lett. c), l. reg. n. 21/2009 contempla il gruppo consiliare quale soggetto da cui deve promanare la dichiarazione di collegamento, materialmente da conferirsi da parte del relativo capogruppo.

Giova ribadire, riassumendo sul punto, che il legislatore letteralmente limita il collegamento al gruppo poiché: 1. la formazione politica tout court è un'entità astratta che è esponentiata dal gruppo consiliare, unico soggetto idoneo a personificarla, in chiave elettorale, perché costituito dai Consiglieri, rappresentanti degli elettori; 2. il legislatore ha ritenuto superfluo estendere il collegamento al segmento ulteriore, gruppo – formazione, poiché normalmente, nell'ordinario dipanarsi dei rapporti tra gruppi e partiti di riferimento, sussiste convergenza di scelte politiche tra gruppo e partito, ciò che la norma presume.

La disposizione in analisi, tuttavia, pur nella sua laconicità non autorizza l'interprete ad obliterare che il collegamento debba estendersi alla formazione politica, posto il delineato rapporto di personificazione esclusiva tra quest'ultima e il gruppo il quale, come spiegato, non è altro che la soggettivizzazione del partito “latere electoris”.

8.4.4.. Che, anzi, ragionando nei precisati corretti termini di immedesimazione organica tra gruppo consiliare e relativa formazione politica, osserva il Collegio che verosimilmente non occorre neanche predicare la necessità dell'estensione del collegamento lista – gruppo, alla formazione politica, poiché il gruppo, per le ragioni già dette, è la personificazione soggettiva del partito e quindi, in ultima analisi, il gruppo si immedesima nel partito.

Ragioni di corretta ermeneusi legislativa impongono dunque che la lista che aspiri a fruire del beneficio dell'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla sua presentazione, debba essere collegata con il gruppo consiliare ed anche con la formazione politica impersonata dal gruppo e debba quindi dividerne le relative scelte politiche di schieramento elettorale, non potendo compiere una scelta disomogenea e non convergente con quella fatta sposata dalla formazione politica e sostenere quindi un candidato alla carica di presidente rivale di quello sostenuto invece dal partito da cui trae la speciale legittimazione a presentarsi alle elezioni.

8.4.5.. Per tutte le ragioni sopra illustrate ai precedenti punti 8.4.1., 8.4.2.,8.4.3. e 8.4.4. va pertanto censurata e cassata la decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Asti, che dopo aver escluso dalla competizione la lista "Al Centro con Scanderebech", l'ha riammessa in via di autotutela revocando il precedente provvedimento espulsivo con la seguente motivazione: "il Gruppo consiliare è un'articolazione dell'assemblea elettiva autonoma rispetto al partito, in coerenza con il principio costituzionale della libertà degli eletti da vincolo di mandato" (provvedimento del 1.3.2010, prodotto il 7.7.2010 in Ottemperanza all'Ordinanza istruttoria n. 62/2010 e doc. 25 di parte ricorrente).

Si richiamano, a far luce sull'infondatezza della tesi ora riportata enunciata nel provvedimento impugnato, le argomentazioni più sopra svolte in ordine al rapporto tra gruppo e partito, ribadendosi

che ,invece, il gruppo consiliare è espressione e diretta emanazione, del partito, sua personificazione e rappresentante “latere electoris”.

8.4.6. Osserva ancora il Collegio che in disparte la questione se il gruppo sia o meno autonomo rispetto al partito di riferimento, siffatta autonomia, anche ove possa predicarsi, nonché il divieto di vincolo di mandato elettivo di cui all’art. 67 Cost., rispecchiano l’assetto dei rapporti tra i predetti organi a valle delle elezioni.

Ma non possono influire sull’inquadramento e la definizione delle condizioni che l’art. 1, co. 1, lett. c) della L. Reg. n. 21/2009 stabilisce affinché una lista possa beneficiare della deroga all’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni di sostegno.

A tali fini, giova ribadire, resta ineludibile il rilievo che la legge annette al connubio più sopra scandagliato tra la nuova lista e formazione politica che in passato ha ottenuto il consenso elettorale che, trasmesso attraverso il gruppo impersonante la formazione, diviene fonte del beneficio in analisi, a condizione che la dichiarazione di collegamento che veicola il pregresso consenso elettorale si estenda anche alla formazione politica, esprimendosi nella condivisione e nella convergenza delle scelte di schieramento circa il candidato Presidente da sostenere.

8.5. Suffragano, ulteriormente la tratteggiata convinzione in ordine alla necessaria omogeneità e concordanza di scelte in ordine al candidato presidente da sostenere, oltre che le considerazioni sistematiche che seguono, appuntate anche su comuni formanti di

etica sociale che sottendono le recenti riforme legislative del sistema dei rapporti tra cittadino e p.a., anche due rilevanti dati esegetici emergenti dal secondo periodo della lettera c) in disamina nella parte in cui astringe l'espressione della dichiarazione di collegamento: 1) a due limitazioni soggettive; 2) ad un onere di informazione.

Quanto al primo punto, la norma stabilisce che la dichiarazione di collegamento è conferita "per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con DENOMINAZIONE diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento".

Il delineato limite, in ossequio al quale la dichiarazione di collegamento può essere conferita "per una sola lista" pone in luce il significato autentico della dichiarazione, che è concepita dal legislatore regionale come l'espressione di una precisa, univoca e coerente scelta politica.

Tant'è che la dichiarazione di collegamento può essere effettuata a favore di una lista che diverga e differisca dal partito impersonato dal gruppo consiliare, solo per la denominazione. La precisazione normativa sopra riportata, secondo la quale la dichiarazione "può essere effettuata anche a favore di lista con DENOMINAZIONE diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento", sta dunque a significare che la norma tollera unicamente che la lista beneficiaria della dichiarazione di collegamento possa differire dalla formazione politica impersonata dal gruppo consiliare, solo quanto alla mera denominazione, ma non quanto a scelte politiche di contenuto.

Va, inoltre, soggiunto che l'onere informativo di cui è cenno al punto 2) corrobora poi la deduzione che la dichiarazione assume il significato di una impegnativa, precisa e coerente scelta politica, poiché stabilendo che la dichiarazione di collegamento è conferita dal presidente del gruppo consiliare “informata la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari”, il legislatore vuole che tale soggetto renda nota agli altri rappresentanti delle formazioni politiche qual è la scelta elettorale compiuta dal gruppo che egli rappresenta e correlativamente dal partito di cui il gruppo è espressione.

Ed, intuitivamente, l'informazione che il capogruppo è tenuto a rivolgere alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si risolve in uno sterile elenco nominativo di candidati componenti la nuova lista, ma involgerà anche contenuti politici, programmi ed idee, palesando in tal modo qual è la scelta di campo sostanziale che il gruppo consiliare sposa in ordine alla competizione elettorale.

Il tutto in omaggio ad una regola di trasparenza e “clare loqui”, che si saldano ad un canone di lealtà che informa di sé, come immediatamente si dirà, anche tutte le altre fattispecie delineate all'art. 1 della L. Reg. n. 21/2009.

8.6. E' convinto dunque, al riguardo, il Tribunale che la norma in analisi presuppone e postula convergenza e coincidenza di opzioni politiche, in ordine alla scelta del candidato alla carica di Presidente da sostenere così come in generale su altri fronti, tra il capogruppo e il partito di riferimento.

Condivisione e omogeneità che è presupposta dalla norma, della quale non occorre procedere a parere del Collegio ad interpretazioni costituzionalmente orientate, poiché ritiene che la disposizione, per quanto unica nel panorama normativo regionale in materia, sia già strutturata in modo conforme a Costituzione, siccome ispirata ad un canone di lealtà comportamentale.

Canone, letteralmente dal greco “Kànon” ossia regola di condotta, che è del resto noto al diritto amministrativo come “principio di leale collaborazione” tra cittadino e P.A., del quale la giurisprudenza, anche della Sezione, fa diffusa applicazione per definire un limite a carico della P.A. a tutela delle posizioni di interesse legittimo dei privati ma del quale viene talora anche predicata l'estensione a loro carico ogni qualvolta la loro condotta anche solo negligente – si figuri poi quando sia dolosa - contribuisca all'insorgenza di effetti negativi per l'Amministrazione. Si pensi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che valorizza il concorso colposo del danneggiato da provvedimento illegittimo ai fini di attenuare la responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione, in applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore nell'inadempimento negoziale.

La norma regionale di cui all'intero art. unico n. 1 della L. Reg. Piemonte n. 21/2009 è informata al principio di leale collaborazione e ad un canone di lealtà da predicarsi sussistente a carico dei presentatori di una nuova liste per la quale intendano avvalersi del

particolare “beneficium” in questione e, da un lato, gli Uffici elettorali e, dall’altro lo stesso corpo elettorale che con il consenso in precedenza espresso fonda e consente la deroga all’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di sostegno degli elettori alla nuova lista.

Il tutto nell’ottica e in funzione della semplificazione del procedimento di presentazione delle liste, istanza che ha ispirato e determinato il varo della legge in esame, come emerge dai lavori preparatori della legge n. 21/2009.

8.7.. Ma, non può sottacere il Tribunale, alimenta tutti i progetti legislativi di semplificazione, preordinati a ridurre o eliminare gli oneri gravanti in capo ai privati (si pensi ai sistemi delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, inaugurate con la L. n. 15/1968, favoriti con la L. n. 127/1997 e compiutamente disciplinati con il D.P.R. n. 445/2000 integralmente richiamato dal Codice appalti di cui al d.lgs. n. 163/2006) il gentlemen agreement, inespreso ma non perciò meno vincolante, tra cittadini e Pubblica amministrazione, la quale fa professione di fede verso l’autoresponsabilizzazione dei privati. Figurarsi poi come debba ritenersi esaltato tale canone di autoresponsabilizzazione, a comportarsi lealmente, laddove un privato agisca anche in qualità di rappresentante di un gruppo politico.

8.8... Ritiene anche il Collegio che la particolare deroga in argomento, possa essere ricostruita ed operi anche secondo l’antico e tuttora valido istituto civilistico della presupposizione negoziale, in

virtù del quale un negozio giuridico può essere subordinato, in modo inespesso, alla sussistenza o al verificarsi di qualche circostanza, comune alle parti che l'abbiano avuta presente e data per supposta, e la cui ricorrenza abbia terminato le stesse alla conclusione del negozio. Dimodoché l'eventuale inesistenza di quella circostanza o condizione produce l'invalidità del negozio, ascritta secondo le più antiche trattazioni alla condizione risolutiva implicita, secondo altre alla risoluzione per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, operante non sul piano genetico ma su quello effettuale del negozio giuridico producendone la caducazione dell'efficacia per il tramite dell'istituto della risoluzione.

Giova evidenziare che alla base sia del canone di leale collaborazione nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione sopra lumeggiato, che del costrutto civilistico e del relativo meccanismo operativo della presupposizione, può individuarsi lo stesso canone di lealtà e di buona fede.

9.1.. Ricostruita nei precisati termini, e per le tratteggiate ragioni di sistematica giuridica e di esegesi normativa l'interpretazione più corretta dell'art. 1, comma 1, lett. c) della L. Reg. Piemonte n. 21/2009 di cui è fondatamente dedotta la violazione e ribadito, al riguardo, che il principio di leale collaborazione e di buona fede che ne è l'inespresso presupposto impone che ai fini di beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni occorre che il capogruppo che abbia dichiarato di presentare una lista

dichiarando altresì di collegarla al gruppo politico cui appartiene, non compia successivamente – ovvero contestualmente come nella fattispecie all’esame – una scelta di campo circa il candidato alla carica di presidente da sostenere, antitetica e contrapposta a quella operata invece dal partito politico del cui gruppo consiliare è capo, ma che si schieri per lo stesso candidato alla carica di presidente sostenuto dal suo partito, ritiene inoltre il Collegio che la linea difensiva svolta dai controinteressati, secondo la quale, in sostanza, come meglio ricordato più sopra, è sufficiente che il collegamento sussista all’inizio, al momento in cui il capogruppo rende la dichiarazione, restando irrilevanti le successive vicende e contegni del medesimo, sia inaccettabile già sul piano ontologico e concettuale.

E’ difficile, invero, concepire e immaginare sul piano fenomenico, un collegamento solo istantaneo, che si esaurisca uno actu, nascendo e morendo.

Invero, il concetto e lo stesso etimo di “collegamento” (dal latino “cum legare”, unire insieme) postulano ed evocano un fenomeno effettuale che si connota per un indefettibile profilo diacronico, caratterizzato da stabilità e proiezione nel tempo.

Riesce arduo ipotizzare che due insiemi o entità fisiche, figurarsi poi due realtà o corpi politici che una norma sancisca e contempli avvinti da una impegnativa “dichiarazione di collegamento”, pongano in essere “inter eos” un collegamento che sorga e si esaurisca “illic ed

immediate”.

Ne riuscirebbe, quanto a qualunque collegamento giuridico tra due soggetti di diritto, frustrata la stessa finalità e ratio di una qualsiasi norma che imponga l'onere del collegarsi onde conseguire un effetto vantaggioso da essa annesso al fatto del collegamento.

9.2.1. Ma il collegamento deve vivere in una dimensione proiettiva anche in omaggio ad una ratio elementare da apprezzare in un'ottica non solo ontologica e fenomenica, ma anche finalistica. Due soggetti di diritto si collegano, infatti, in funzione di un obiettivo lecito per l'ordinamento, da raggiungere mediante lo strumento giuridico consentito dalla norma che fa onere ai soggetti di collegarsi; obiettivo che, nel caso delle elezioni, è costituito dal risultato elettorale, l'accertamento del quale – di qualsivoglia segno sia – postula eo ipso che i due soggetti in discorso rimangano collegati almeno fino al termine ultimo in cui quel risultato può o meno prodursi, ossia, nella specie, fino al completamento delle operazioni elettorali, come esattamente sostenuto dai ricorrenti.

Formanti di logica formale, che poi origina dalle stessi leggi fisiche, si oppongono all'accoglimento dell'argomento difensivo di parte controinteressata che propugna la tesi dell'istantaneità del collegamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della L. Reg. Piemonte n. 21/2009.

9.2.2. Osserva inoltre il Collegio, richiamando considerazioni enunciate nella parte finale delle note interpretative della norma in

rassegna appena disegnate, che il collegamento richiesto dalla disposizione ai sensi e per gli effetti ivi contemplati, assume anche e, forse, soprattutto, un indefettibile ed ineludibile – ossia non aggirabile – significato e valore deontico, che sostanzia l'imperativo etico sotteso a quella norma di condotta che le sistemazioni giuridiche anglosassoni denominano, nel corporate law, (figurarsi la rilevanza di tale principio nel public law) “duty of loyalty” (dovere di lealtà) e che obbliga il soggetto fiduciario di un gruppo ad anteporre l'interesse del gruppo o di una formazione a quello personale.

Nella fattispecie all'esame, il cennato dovere di lealtà comportamentale a sua volta declina in espressioni. Il precetto comune alle due espressioni del principio di lealtà in analisi è unico ed impone al capogruppo che intenda fruire del beneficio dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni di operare una scelta di schieramento a favore di un candidato presidente, omogenea e convergente con quella effettuata dalla sua formazione politica

9.2.3. La prima espressione in cui tale precetto declina è stata più sopra tratteggiata in termini di sostanziale equivalenza al principio di leale collaborazione tra cittadino e P.A., ben noto al nostro diritto amministrativo, ed opera nella direzione del rapporto con gli Uffici elettorali, i quali possono acconsentire al meccanismo di semplificazione in cui si concreta il beneficio di esonero in parola, solo se il capogruppo osservi il precetto di omogeneità tra la sua scelta e quella della formazione politica da cui ripete la speciale

legittimazione alla modalità di presentazione p.c. dire semplificata della lista. La quale nell'impianto della norma più sopra illustrato, presume e postula l'esistenza del collegamento omogeneo e convergente non solo nel segmento Lista – gruppo capogruppo, ma anche in quello successivo, gruppo consiliare – formazione politica, quale condizione di legittimità dell'operatività delle modalità semplificata di presentazione e legittimazione della lista di nuova composizione collegata a quella formazione politica.

Ribadisce al riguardo il Collegio, sulla scia di quanto più sopra argomentato, che tale essendo la ratio della norma, mai il legislatore regionale avrebbe acconsentito alla deroga alla regola generale di cui all'art. 9 della L. n. 108/1968 in ordine all'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni adesive, se avesse sospettato che il collegamento della lista e dei relativi programmi e scelte di schieramento pro candidato presidente, si fosse arrestato al primo segmento e non avesse investito anche il secondo, ben più rilevante, tra il gruppo e la formazione politica, con insorgenza della discrasia e dello scollamento che affliggono il progetto elettorale perseguito dalla contestata lista "Al Centro con Scanderebech".

La norma non tollera che difetti omogeneità di scelta politica tra il gruppo consiliare e il partito da lui rappresentato e vincola il primo ad uniformare la sua scelta politica a quella effettuata dal partito di cui è capogruppo in seno al Consiglio regionale.

9.2.4. Il secondo ma non meno rilevante versante in cui declina il

cennato canone di lealtà comportamentale ha per destinatari gli elettori che nelle precedenti consultazioni hanno votato per la formazione politica (U.D.C.) della quale è rappresentante in Consiglio regionale lo Scanderebecch, elettori che attraverso il nominato capogruppo trasmettono alla nuova lista la speciale legittimazione (a presentarsi ai nuovi comizio fruendo del beneficio di esonero de quo) che è il precipitato e la risultante del consenso da essi espresso con il loro voto alla formazione politica U.D.C.

Osserva al riguardo il Collegio che, in termini più generali e con attenzione all'ordinario dipanarsi dei rapporti sociali e maggiormente di quelli politici, qualunque collegamento o legame, traduce un valore fideistico, che riposa su di un foedus, un patto ancorato sulla fiducia; nella specie, quella manifestata dagli elettori che in passato hanno espresso il loro consenso per la formazione politica

Orbene, quegli elettori, il cui consenso è il "substratum", la fonte da cui scaturisce il beneficio dell'esonero dal divisato obbligo, beneficio che viene veicolato alla nuova lista dal capogruppo che funge da collettore di quel consenso, non consentirebbero oggi a che venisse formata una lista che optasse per sostenere un candidato alla carica di presidente concorrente e rivale di quello sostenuto invece alla formazione politica per la quale hanno votato in passato.

Rimarca il Collegio come l'ammettere un contegno quale quello tenuto dal capogruppo della avversata lista in questione che avvalendosi della speciale legittimazione alla presentazione della sua

lista, in deroga all'obbligo generale di corredarla delle sottoscrizioni di sostegno, ha collegato la stessa ad un candidato Presidente rivale di quello appoggiato invece dalla formazione politica dell'U.D.C. e, conseguentemente, legittimare i delineati discrasia e scollamento che affliggono il progetto elettorale perseguito dalla contestata lista "Al Centro con Scanderebecch", equivalga a legittimare la violazione del foedus intercorrente con gli elettori dell'U.D.C. le cui espressioni di consenso sostanziano, come detto, il substratum e la fonte dello speciale beneficio in questione.

9.2.5. Un ulteriore versante in cui si esprime la loyalty rule che informa la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) della L. Reg. n. 21/2009 è costituito dalla stessa collettività indistinta del corpo elettorale, che non può tollerare che sulla scena elettorale si presentino compagini e soggetti che operino con sotterfugi e ordiscano trame fallaci per gli elettori.

Il bene giuridico di una competizione elettorale trasparente e regolare è infatti un patrimonio adespota, appartenente a tutti i cittadini elettori: non per nulla infatti, il nostro ordinamento conosce in subiecta materia l'azione popolare.

9.3. Rileva ulteriormente, ad colorandum, il Tribunale un ulteriore argomento di esegesi sistematico – lessicale a supporto del convincimento che il collegamento richiesto dall'art. 1, lett.c) in disamina deve intercorrere anche con la formazione politica.

Può al riguardo valorizzarsi anche il significato dell'ultimo periodo

della lett. c), a termini del quale “La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).”

La difesa dei ricorrenti, pur sollecitata a scopo collaborativo dal Presidente del Tribunale nel corso della lunga discussione di pubblica Udienza non ha fornito argomenti ermeneutici in tutto esauriti in ordine al significato e al portato dell’inciso in disamina, il quale, ad avviso del Collegio, può essere ricercato nelle brevi considerazioni che seguono.

9.4.. La cennata alternatività dell’ipotesi disciplinata alla lett. c) rispetto alla lett. B) funziona come in diritto penale le c.d. clausole di riserva.

Rientra, cioè, nella previsione della lett. c.) la fattispecie caratterizzata da un legame tra lista e formazione politica meno intenso di quello che connota la fattispecie disegnata alla lettera b), la quale consente l’esonero dalle sottoscrizioni per le “liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali.

Il proprium di questa ipotesi legislativa è la circostanza che il contrassegno che contraddistingue la lista sia “espressione” di partiti o movimenti rappresentati da gruppi presenti in Consiglio. Non occorre la coincidenza del contrassegno di lista con il segno distintivo del partito o movimento politico – com’è invece richiesto, come si è illustrato più sopra interpretando l’intero art. 1, comma 1 e

interpretando la lett.a) – ma è sufficiente che il contrassegno della nuova lista sia “espressione” grafica (attraverso raffigurazioni, emblemi, icone, motti e quant’altro) del partito che abbia già rappresentati sedenti in Consiglio.

Viceversa, la fattispecie di cui alla lettera c.), nel che risiede l’alternatività di cui all’ultimo inciso, configura un’ipotesi di un legame solo più attenuato di quello che connota la precedente, ma che non può peraltro prescindere da un connubio tra la lista e la formazione politica, legame mediato dal collegamento con il gruppo consiliare che è proiezione del partito.

Come più sopra chiarito il legislatore letteralmente limita il collegamento al gruppo poiché: 1. la formazione politica tout court è un’entità astratta che è esponenziata dal gruppo consiliare, unico soggetto idoneo a personificarla in chiave elettorale perché costituito dai Consiglieri, rappresentanti degli elettori; 2. il legislatore ha ritenuto superfluo estendere il collegamento al segmento ulteriore, gruppo – formazione, poiché normalmente, nell’ordinario dipanarsi dei rapporti tra gruppi e partiti di riferimento, sussiste convergenza di scelte politiche tra gruppo e partito, il che la norma presume.

9.5. Disegnate le predette due coordinate ermeneutiche ribadisce il Collegio che il collegamento con la formazione politica, inespresso e dato per scontato dalla norma, deve comunque sussistere, la potestà politica originando solo dalla formazione politica ed essendo meramente veicolata ed esternata nelle manifestazioni esteriori dal

gruppo, che la trae dal partito.

Conseguentemente, ove si riscontri divergenza e scollamento tra la scelta politica del gruppo – manifestata all'esterno dal capogruppo – e quella sposata invece dalla formazione politica di riferimento, il capogruppo non è più titolato a veicolare e trasmettere all'esterno prerogative – quale quella di presentare una lista fruendo del beneficio derogatorio in questione – che hanno fonte unicamente nel partito, unico titolare di energia politica, riveniente dal consenso elettorale.

Né può avvalersi di tali prerogative per attuare suoi progetti politici antitetici e contrapposti a quelli coltivati dalla formazione politica di cui è rappresentante.

La lista che si presenti fruendo della analizzata facoltà derogatoria semplificata non può quindi schierarsi a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, rivale e concorrente del candidato sostenuto invece dalla formazione politica dal consenso ottenuto in passato dalla quale da parte degli elettori essa ripete quella speciale legittimazione.

Una simile aberrazione il sistema normativo di riferimento non consente.

9.6.. Deve invero escludersi che la norma regionale possa consentire di premiare con l'attribuzione del beneficio della speciale legittimazione alla presentazione della lista da essa sancito, un contegno quale quello posto in essere dallo Scanderebech, di

evidente elusione dei principi di lealtà comportamentale e di coerenza con le opzioni politiche del partito, sottesi alla norma e da essa presupposti.

Ad ulteriore delucidazione può tracciare il Collegio un parallelismo metaforico descrittivo con l'istituto dell'avvalimento dei requisiti di soggettivi di partecipazione nelle gare di appalto di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 163/2006.

9.7. Al riguardo può rimarcarsi che la fattispecie posta in essere dallo Scanderebech equivale nella sostanza al contegno di un'impresa che per partecipare ad una gara dichiara di volersi avvalere dei requisiti di partecipazione di un'impresa ausiliaria – dichiarazione analoga negli effetti alla dichiarazione di collegamento della lista con il gruppo consiliare - per poi prendere parte alla gara in concorrenza con l'impresa ausiliaria che le ha “prestato” i requisiti necessari alla sua partecipazione.

Quell'impresa avvalsa parteciperebbe alla gara in un'associazione temporanea concorrente e contrapposta all'impresa ausiliaria avvalente, e avente a capo in qualità di mandataria (nella metafora, il candidato alla carica di Presidente On. R. Cota) un'impresa capogruppo rivale.

Più in dettaglio, l'impresa ausiliata (in metafora, la lista “al centro con Scanderebech”) andrebbe, cioè, a comporre un'A.T.I. che concorrerebbe alla gara contrapponendosi all'A.T.I. (con capogruppo l'On. M. Bresso) che al suo interno annovera l'impresa

ausiliaria (la formazione politica U.D.C.) che le ha fornito i requisiti minimi soggettivi necessari ed indispensabili a partecipare alla gara e senza dei quali detta impresa ausiliata, ossia la lista “Al centro con Scanderebech”, non avrebbe potuto partecipare.

Saremmo al cospetto di un avvalimento fraudolento, conducente alla totale frustrazione dei principi giuridici e degli interessi, anche costituzionali, che lo animano.

9.7.. A tale ultimo riguardo può risultare utile un’osservazione conclusiva appuntata sulla ricostruzione del profilo fattuale della vicenda posta all’attenzione del Tribunale.

Ebbene, il sig. Scanderebech era stato espulso dal partito U.D.C., che si è infatti opposto con note prodotte ai vari Uffici elettorali, con decisione del Collegio nazionale dei probiviri di tale partito del 16.2.2010 comunicata anche all’interessato per raccomandata, proprio perché egli “si è reso responsabile di atti esterni al Partito, in diretto contrasto con la linea dello stesso precisata sia a livello nazionale che a livello regionale, facendosi, inoltre, promotore di lista e candidature contrapposte a quelle del Partito nella Regione Piemonte” (nota Presidente Collegio probiviri U.D.C. del 16.2.2010 in allegato alla note di opposizione alla Lista Scanderebech prodotte da delegato dell’U.D.C. all’Ufficio Centrale circoscrizionale di Cuneo il 26.2.2010 e versate dalla Prefettura di Cuneo il 6.7.2010 in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria n. 62/2010).

E’ stato quindi espulso proprio a causa del progetto elettorale

antitetico a quello del suo partito che egli aveva in corso di preparazione in Piemonte.

Conseguentemente, quando l'On. Scanderebech il 25.2.2010 ha rilasciato la dichiarazione di collegamento della lista da lui capitanata in qualità di capolista, con il gruppo dell'U.D.C. per poi presentarla agli Uffici elettorali il 26 febbraio, ossia il giorno precedente l'ultimo stabilito per la presentazione delle liste, era consapevole che si sarebbe avvalso del modulo procedimentale alternativo e semplificato del collegamento in contrapposizione al candidato presidente concorrente a quello sostenuto dall'U.D.C.; ma essendo imminente la scadenza del termine massimo (27.2.2010) per la presentazione delle liste non aveva il tempo necessario a raccogliere le sottoscrizioni degli elettori a sostegno della sua lista.

Ergo, ha utilizzato il meccanismo semplificato agevolativo e derogatorio alla regola generale di tale raccolta, in frode alle finalità e ai principi sottesi e supposti all'art. 1, comma 1, lett. c) L. Reg. n. 21./2009 e fino ad ora illustrati.

Traspare, dunque, dalla sequela degli atti e delle azioni poste in essere dall'On. Scanderebech, in rapporto alla loro tempistica, un complessivo disegno proditorio nei confronti della formazione politica dell'U.D.C. - e delle relative scelte di schieramento - e degli elettori che avendo in passato espresso consenso a tale partito, hanno conferito oggi, veicolandola mediante il capogruppo, quella speciale legittimazione alla nuova lista che si sostanzia nel beneficio

dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno.

La trama in tal modo ordita evidenzia, dunque, tutti i tratti caratterizzanti la figura del negozio in frode alla legge disciplinato dal Codice civile del 1942 all'art. 1344, negozio che costituisce, pur nel rispetto solo formalistico della lettera della legge, il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, che nella specie è l'art. 9 della L. n. 108/1968 che impone l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni.

Negoziato in frode tramandato alle moderne codificazioni dal diritto romano, che lo codificò nel Digesto con la definizione del giurista Paolo, che descriveva l'autore del negozio "in fraudem" come colui "qui salvis legis verbis sententiam eius circumvenit".

Rammenta in proposito il Collegio che, al di là dell'utilità argomentativa del ricorso alla delineata figura del negozio fraudolento, la giurisprudenza attribuisce proprio valore negoziale alle dichiarazioni di collegamento di una lista ad un'altra nella formazione delle coalizioni.

Orbene, la complessiva operazione posta in essere dall'On. Scanderebech sostanzia una sorta di avvalimento fraudolento, confezionato secondo lo stilema del negozio in frode alla legge.

10.1. Riassuntivamente, dunque, coglie nel segno la doglianza dei ricorrenti, secondo i quali invece, il collegamento non può esaurirsi al momento larvale del rilascio della dichiarazione che astringe capogruppo e lista, ma deve essere di natura dinamica e coprire tutto

l'arco temporale di svolgimento delle elezioni.

Fondato è anche l'assunto secondo il quale la marcata deroga al principio di uguaglianza di tutte le compagini che aspirino a prestare nuove liste alle elezioni può consentirsi solo laddove la nuova lista che di quel beneficio pretenda di avvalersi, permanga collegata non solo al gruppo consiliare (attraverso il relativo capogruppo consiliare) ma alla formazione politica da egli rappresentata, con condivisione e convergenza di scelte politiche quanto al candidato alla carica di Presidente da sostenere.

10.2. Sostengono anche i controinteressati che nessuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza, che invece i ricorrenti paventano violato qualora la disposizione in analisi dovesse interpretarsi nel senso di limitare il collegamento solo al gruppo, determinerebbe l'applicazione della chiarissima norma regionale, poiché la possibilità di avvalersi del beneficio di deroga in disamina è consentita a tutti e, inoltre, il gruppo consiliare è articolazione dell'assemblea elettiva autonoma rispetto al partito, in coerenza con il principio costituzionale della libertà degli eletti dal vincolo di mandato.

L'assunto dei controinteressati non ha pregio. E certo vero che la possibilità di avvalersi del beneficio di deroga in analisi è consentita a tutti ma solo alle condizioni finora spiegate. Del resto, il sospetto di incostituzionalità agitato dai ricorrenti era chiaramente svolto in via di subordine, per l'ipotesi in cui questo Giudice avesse accreditato

una lettura della norma regionale da loro invocata, opposta a quella che invece di essa va correttamente formulata e che impone la persistenza del collegamento anche con la formazione politica e le relative scelte di campo.

Anche a tal proposito dunque, l'argomento contrario dei ricorrenti appare decentrato e va, pertanto, disatteso.

Quanto, poi, ai rapporti tra gruppo consiliare e partito, richiama sul punto il Collegio le considerazioni svolte ai numeri che appena precedono e che fanno luce dell'infondatezza dell'assunto dei ricorrenti, che corrisponde alla tesi enunciata nel provvedimento e più sopra disattesa.

11.1.. Gli impugnati provvedimenti degli Uffici elettorali che hanno ammesso al confronto elettorale la lista "Al Centro con Scanderebech" non si sono dati carico di affrontare la complessa "quaestio iuris" che l'art. 1, co. 1, lett. c. della L. Reg. n. 21/2009 alimenta e che è stata fino ad ora dipanata dal Collegio ed hanno semplicisticamente ammesso la lista alle elezioni, nella maggior parte di casi senza svolgere il minimo discorso motivazionale, malgrado in pressoché tutti i casi, la produzione di memorie o note in opposizione da parte dei delegati dell'U.D.C..

In dettaglio, sono privi di idonea motivazione in proposito i provvedimenti degli Uffici circoscrizionali centrali di:

ALESSANDRIA (che apoditticamente "decide di ammettere la lista sopra menzionata in quanto sussiste la regolarità della

presentazione”: v. provvedimento del 27.2.2010, pag. 1, versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria il 6.7.2020);

BIELLA, che dopo aver rilevato che la dichiarazione di collegamento risultava “ritualmente espressa da parte di Deodato Scanderebech, nella dichiarata qualità di Presidente del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte U,D.C.”, ritiene “pertanto che risulta formalmente integrato il requisito di cui all’art. 1 comma 1 lettera c) della legge regionale del Piemonte n. 21 del 2009”: v. provvedimento del 27.2.2010, pag. 1, versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria il 6.7.2010);

TORINO, che con provvedimento del 27.2.2010 versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria il 6.7.2010, dopo aver controllato le formalità inerenti le generalità, il numero dei candidati, le dichiarazioni di accettazione e i certificati elettorali degli stessi, la data di presentazione della lista, rilevava “ che la dichiarazione di presentazione della lista è stata fatta dal sig. Deodato Scanderebech, nella qualità di Presidente del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte U.D.C.”, sul punto nodale semplicemente rilevava che “la lista è contraddistinta dal contrassegno sopra descritto che è collegato con il gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali come da dichiarazione di collegamento conferita dal gruppo consiliare”;

VERCELLI, che con provvedimento del 27.2.2010, versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria il 7.7.2010 dopo il mero

richiamo alla L. Reg. n. 21/2009 si limita, sul punto nodale, a rilevare “che la presentazione della lista di candidati non richiede alcuna sottoscrizione ai sensi della lettera C), comma 1, dell’art. 1 della legge regionale n. 21/09”;

VERBANIA, che con provvedimento del 26.2.2010 versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria il 7.7.2010, dopo avere verificato il rispetto delle formalità di rito, sul punto nodale in disamina, si limita ad accertare che “3) la lista è collegata con un gruppo consiliare già presente in consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali”;

NOVARA, che con provvedimento in data 1.3.2010 versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria il 7.7.2010, a pag. 3 relativa alla Lista n. 3 esame, addirittura non si confronta neanche con il dettato dell’art. 1, comma 1, lett. c) L. Reg. cit., e neanche lo richiama, ma unicamente “dichiara che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature previa correzione degli errori materiali rilevati a seguito di verifica dei certificati anagrafici prodotti”.

Nessuno sforzo dianoetico occorre per affermare che in questo caso la motivazione è del tutto inesistente. Vizio reso più grave dalla circostanza che al predetto Ufficio elettorale circoscrizionale l’U.D.C., attraverso il relativo delegato, aveva presentato non solo le “note sulla non ammissibilità della lista “Al Centro con Scanderebech” prodotte a pressoché tutti gli altri uffici, ma anche un

formale “ricorso”che evidenziava in maniera esaustiva tutte le problematiche qui affrontate dal Collegio, esponendo le doglianze concernenti non solo l'avvenuta espulsione dell'On. Scanderebech dal partito, ma altresì la necessità che le liste che fruiscono per la loro presentazione del beneficio di esonero di cui all'art. 1, lett. c) della L.Reg. cit. diano luogo “ad una logica di accorpamenti politici omogenei”, lamentando l'inammissibilità, collidente con lo spirito della L. Reg. 21/2009, del fenomeno perverso per il quale “un partito nazionale che non ha bisogno della dichiarazione di collegamento con il gruppo regionale e presenta proprie liste apparentate con un candidato presidente, si troverebbe a dover competere con una lista che fruisce del collegamento grazie alla dichiarazione del proprio (ex) capogruppo, apparentata con il candidato presidente avversario”.

CUNEO, il quale mentre con un previo provvedimento del 26.2.2010 a seguito dalla presentazione da parte dell'U.D.C. della nota del Collegio dei probiviri del partito in del 16.2.2010 di espulsione dal medesimo dell'On. Scanderebech invita il presentatore della lista “Al Centro con Scanderebech” a corredarla delle sottoscrizioni necessarie ex art. 9, co. 2, L. n. 108/1968, con successivo provvedimento del 27.2.2010, si limitava a considerare, quanto al punto nodale oggetto del motivo di ricorso in scrutinio, che “l'ipotesi ricade sotto la lettera c) dell'art. 1 comma 1, legge regionale 21/09, invocata dalla lista n questione. Riteneva, per altro

verso che non rileva sulla questione in disamina, che l'avvenuta espulsione dell'On. Scanderebech dal partito non influisse formalmente sulla presidenza del gruppo consiliare UDC per cui il predetto aveva la "legittimità di esprimere il collegamento tra la lista "Al Centro con Scanderebech" con il gruppo consiliare dell'UDC". Anche qui, incidentalmente, l'Ufficio elettorale non si premurava di approfondire la tempistica dell'estensione del collegamento (presupposta dalla norma) anche alla formazione politica impersonata dal gruppo consiliare.

11.2. L'unico Ufficio elettorale circoscrizionale che si è confrontato ed ha espresso una motivazione, non convincente, è quello di Asti, di cui si è sopra rilevata la non persuasività quanto ai ritenuti inesistenti rapporti tra gruppo e formazione politica e al principio della libertà degli eletti da vincolo di mandato.

Va anche soggiunto che relativamente alla tematica della assenza di convergenza ed omogeneità, tra la nuova lista e la formazione politica da cui la prima ripete la speciale legittimazione contemplata dalla norma de qua, in ordine alla scelta del candidato presidente da sostenere, disomogeneità che come finora argomentato, la legge non tollera e non consente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale di Asti oltre a non indagarla, addirittura ne sostiene l'irrilevanza giuridica. Si legge infatti nel provvedimento del 1.3.2010, a pag. 5, che "Non rileva , a tal proposito, l'argomento proposto dalla lista UDC, concernente la difformità della scelta politica compiuta dalla lista "Al

Centro con Scanderebech” rispetto a quella del partito UDC, perché questione priva di rilevanza giuridica”.

In proposito il Collegio non può che limitarsi a richiamare tutte le approfondite riflessioni intorno allo spettro e alla valenza proprio giuridica della cennata problematica, fino ad ora sviscerate. La decisione in analisi condivide con tutti gli altri provvedimenti più sopra riportati, le medesime patologie motivazionali, istruttorie e di violazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) della L.Reg. Piemonte 29.7.2009, n. 21.

11.3. Va anche rilevato che pressoché tutti i provvedimenti suindicati rilevano del resto che sussiste la dichiarazione di collegamento della lista in esame con la lista regionale inerente il candidato presidente Roberto Cota, senza peraltro indagare se la dichiarazione di collegamento della lista provinciale “al Centro con Scanderebech” fosse omogenea e convergente con la scelta di sostenere il candidato regionale predetto, contrapposto a quello sostenuto dalla formazione politica U.D.C. alla quale per tutte le argomentazioni finora illustrate doveva comunque intendersi riferita la dichiarazione di collegamento della lista provinciale de qua con il gruppo consiliare dell’U.D.C.

In definitiva, i provvedimenti impugnati di ammissione della lista provinciale “al Centro con Scanderebech” sono affetti dai vizi di violazione degli artt. 1, comma 1, lett. c) della L.Reg. Piemonte 29.7.2009, n. 21 e 9 della L. n. 108/1968 nonché dai vizi di eccesso di potere per insufficienza di istruttoria e erroneità ed illogicità della

motivazione dedotti dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso appena scrutinato, il quale si profila fondato e va, conseguentemente, accolto, con annullamento dei provvedimenti di ammissione gravati.

12.1. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 21, comma 1, lettera A) della L. Reg. n. 21/2009 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria in relazione all'ammissione alla competizione elettorale, della lista "Consumatori".

Si dolgono al riguardo del fatto che la lista denominata "Consumatori" è distinta dal contrassegno riportante longitudinalmente la scritta in maiuscolo COMSUMATORI al centro di un cerchio sormontato dalla raffigurazione stilizzata a colori sfumati di un uomo e nella parte inferiore del semicerchio una scritta tricolore, sia stata ammessa fruendo del beneficio dell'esonero dall'onere di raccolta del prescritto numero di sottoscrizioni di sostegno degli elettore, contemplato dalla lett. a) dell'art. 1, co. 1 della L. Reg. n. 21/2009, il quale pone come condizioni per godere del beneficio delineato, che le liste nuove abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle precedenti consultazioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale, per il Parlamento europeo o quello nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte.

Tale non sarebbe il caso della contestata lista provinciale

“Consumatori” che ha ingenerato confusione – traendo in inganno gli uffici elettorali – con la totalmente differente “LISTA CONSUMATORI”, che si presentò effettivamente alle elezioni regionali tenutesi nel 2005 conseguendo anche un seggio in Consiglio in persona di Michele Giovine (doc. 33 ricorrenti, recante “Elenco componenti VIII legislatura al cui n. 3 figura il nome di Michele Giovine abbinato al gruppo consiliare “Consumatori”).

12.2. Ma detta ultima lista si era presentata alle elezioni regionali 2005 con differente denominazione (rispetto a quella odiernamente contestata di “CONSUMATORI”) di “LISTA CONSUMATORI con GHIGO” ed in derivazione da un ben preciso gruppo politico – culturale, ossia il partito dei consumatori, affiliato al Codacons, che si è presentato alle elezioni regionali 2005 in tutte le Regioni italiane con un simbolo ben diverso da quello descritto più sopra e dominato dalla sola parola “Consumatori”(e non “Lista Consumatori) e da un uomo stilizzato a colori sfumati, simbolo, quello della lista “tradizionale” dei consumatori, raffigurante invece , per tutte le Regioni in cui si è votato nel 2005, due parole, ossia “LISTA CONSMATORI” poi accompagnata dal nome dei vari esponenti locali (in Piemonte nel 2005 nella parte inferiore del cerchio figurava il nome di Ghigo) e al centro del cerchio una rana di colore verde.

Si riscontrerebbero dunque differenze sostanziali quanto a: 1. denominazione; 2. simbolo o contrassegno di lista (v. doc. 35 ricorrenti, contenete il raffronto dei due simboli).

12.3. Inoltre, rilevano ancora i ricorrenti, la differenza inerisce anche al gruppo o partito politico, poiché mentre la “Lista Consumatori con Ghigo” presentatasi nel 2005 deriva dal movimento storico dei consumatori, affiliato al Codacons, viceversa l’odierna lista “Consumatori” origina dal “Movimento politico culturale Forza Consumatori” il cui presidente Prof. Enrico Marchetti, ha delegato il sig. Giuseppe de Giorgio ad espletare tutti gli adempimenti giuridico – amministrativi necessari alla presentazione della lista “Consumatori”.

Il De Giorgio presentava quindi tale lista provinciale ai sensi della lettera a) dell’art. 1 della L. Reg. n. 21/2009, sia rilasciando la dichiarazione di collegamento con la lista regionale “Roberto Cota”, sia dichiarando che la lista provinciale da lui presentata “è, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’art. 1 della L. Reg. n. 21/2009, lista di partito/gruppo politico che ha presentato candidature con un proprio contrassegno e ha conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Consiglio regionale del Piemonte 2005” (doc. 28 ricorrenti, pag. 2).

Ad avviso dei ricorrenti le ricostruite differenze di sostanza e di forma tra le illustrate due liste escludono che la nuova lista “Consumatori” potesse beneficiare del disposto della lettera a) dell’art. 1 della L. Reg. n. 21/2009 conseguendone l’illegittimità della sua ammissione alla competizione ai sensi della citata norma, “non avendo né mai presentato in precedenza candidature con un proprio

contrassegno, né tantomeno avendo mai conseguito un seggio (...) al Consiglio regionale” (Ricorso, pag. 35).

Fanno opportunamente leva i ricorrenti anche sulla diversità sostanziale soggettiva “dei movimenti politici di cui le liste sono rappresentative”, ulteriore riprova della cui circostanza “emerge dal confronto tra lo statuto e l’Atto costitutivo del movimento politico culturale FORZA CONSUMATORI che ha originato la lista “CONSMATORI” e quelli del Codacons (doc.. 36 e 37).

12.4.1. Dal canto loro i controinteressati eccepiscono in via preliminare la tardività – per le stesse argomentazioni scrutinate e giudicate infondate più sopra, trattando delle questioni preliminari di rito – e l’inammissibilità del motivo in scrutinio per difetto di interesse (memoria Presidente Cota depositata il 28.5.2010, pag. 25) poiché la lista “Consumatori” ha ottenuto solo 2.826 voti, inidonei, in caso di accoglimento del motivo, a vincere la prova di resistenza, per superare la quale sarebbe occorso che i voti ottenuti dalla lista contestata fossero superiori allo scarto esistente tra i voti ottenuti dal Presidente Cota e quelli conseguiti dall’On. Bresso (9.372).

Nel merito la difesa non offre significativi argomenti, limitandosi ad invocare (memoria Angeleri più altri depositata il 1.6.2010, pagg. 29-30 e memoria Presidente Cota cit., pag. 24) l’autodichiarazione fatta dal rappresentate della stessa lista all’Ufficio circoscrizionale di Cuneo, a stare alla quale “il movimento Forza Consumatori ha partecipato alle elezioni regionali del Piemonte 2005 presentando il

simbolo lista consumatori eleggendo un proprio consigliere regionale” all’uopo depositando un estratto dal sito ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte da cui risulterebbe che la lista “Consumatori” nel 2005 avrebbe ottenuto n. 1 seggio.

12.4.2. In realtà, rileva sin da subito il Collegio l’infondatezza in fatto della riportata dichiarazione, atteso che, come si motiverà tra breve, il seggio additato dall’autore della suestesa dichiarazione non era quello ottenuto dalla lista “Consumatori”, la quale non si è presentata affatto alle ultime elezioni 2005, bensì il seggio ottenuto dal sig. Michele Giovine per la totalmente differente “Lista Consumatori con Ghigo”, promanante dal gruppo politico tradizionale dei consumatori presentatosi alle elezioni 2005 con un suo proprio contrassegno, integralmente diverso da quello che distingue l’odierna contestata lista “Consumatori”.

13.1. In via preliminare, rinviandosi per la tardività alle motivazioni svolte in sede di esame delle preliminari di rito, deve qui essere disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse più sopra riassunta.

Invero, l’interesse a ricorrere deve essere accertato in concreto, anche in relazione all’economica complessiva del ricorso e in rapporto alle sorti che gli altri motivi ricevono nel merito.

13.2. Quando si appresta ad indagare la sussistenza o meno dell’interesse a ricorrere relativamente ad un singolo motivo, il Giudice deve, cioè, valutare se la fondatezza dello stesso e il suo

conseguenziale accoglimento, possano arrecare al ricorrente un vantaggio supplementare, ulteriore rispetto a quello riveniente all'attore dall'accoglimento di un precedente motivo già scrutinato e giudicato fondato.

Nel caso di specie, pertanto, posto che il secondo motivo di gravame è stato giudicato fondato ed accolto, è evidente che l'eventuale fondatezza e accoglimento del terzo motivo in disamina produrrebbe ai ricorrenti un incremento dell'effetto vantaggioso discendente dall'accoglimento del secondo, perché sottrarrebbe al vincitore delle elezioni i voti a lui automaticamente veicolati dai voti espressi per la lista "Consumatori" che verrebbero travolti dall'accoglimento del terzo motivo.

La tesi dei controinteressati sarebbe stata persuasiva solo ove anche il secondo motivo di gravame fosse stato respinto al pari del primo.

Ne sarebbe conseguito che l'accoglimento del solo terzo motivo in scrutinio non avrebbe arrecato ai ricorrenti alcun vantaggio, stante il mancato superamento della prova di resistenza sopra delineata.

Essendo stato, invece accolto il secondo motivo, l'eccezione dei controinteressati, per le ragioni appena enunciate si profila infondata e va respinta.

13.3. Nel merito, sulla scorta di attento esame degli atti e approfondita riflessione sulla portata della norma invocata il Collegio perviene alla conclusione di giudicare fondate le ricostruite censure dei ricorrenti, le quali vanno, pertanto, accolte.

Conviene riproporre e meglio precisare le riflessioni interpretative sull'art. 1, lett. a) della invocata L. Reg. n. 21/2009, svolte in apertura della trattazione del secondo motivo di gravame.

La fattispecie definita dal legislatore regionale alla lettera a) è quella semplice ed è quella classica delle “liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni” per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale.

13.4. Sottende dunque il disposto legislativo la necessità che in tale ipotesi la lista che si presenti alle nuove elezioni promani da un gruppo o partito che si sia già presentato ed abbia conseguito un seggio in esito alle precedenti consultazioni, con “un proprio contrassegno”, ossia con un contrassegno che in quanto proprio di esso non può appartenere ad altri.

La norma richiede quindi perfetta coincidenza tra il contrassegno di lista che sia stato presentato e abbia ottenuto un seggio in passato e quello presentato alle nuove successive elezioni.

Il contrassegno è infatti, “proprio” perché in precedenza non appartenuto ad altri.

Ma, merita di sottolinearlo, la norma richiede anche coincidenza tra il partito o gruppo politico che, con proprio contrassegno, abbia preso parte e conseguito almeno un seggio alle precedenti elezioni.

13.5. Rimarca pertanto il Collegio che coincidenza personale e

figurativa, ossia di gruppo o movimento politico e di contrassegno è la precondizione che la lett. b) in analisi sancisce come necessaria affinché la lista di nuova formazione possa godere del beneficio della deroga all'onere di corredare la presentazione della lista del prescritto numero di sottoscrizioni di sostegno degli elettori.

Deve, in altri termini, presentarsi alle nuove elezioni lo stesso gruppo o partito politico che ha partecipato alle precedenti e con il medesimo contrassegno, perché “proprio” e come tale non appartenuto né appartenente ad altri gruppi o partiti politici.

Invero è sulla delineata continuità e identità che riposa la ragione dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla presentazione della lista.

La ratio dell'esonero è la stessa già assodata nello scrutinio del motivo che precede e che vale la pena di ribadire: la circostanza che il partito o il gruppo politico da cui promana la nuova lista si è già presentato in precedenza ed ha addirittura conseguito un seggio, condensa e compendia a favore della nuova lista un consenso alla sua presentazione ben più ampio di quello che verrebbe ad essa espresso con la raccolta di nuove sottoscrizioni di sostegno da parte degli elettori, profilandosi quindi il costrutto che nel diritto civile è significativamente denominato “eccedenza del mezzo – il consenso elettorale pregresso - rispetto allo scopo (presentazione della lista previa sottoscrizioni di sostegno)”.

Nella prima illustrata fattispecie contemplata dalla lettera a) della

norma in analisi, quel connubio di cui è cenno in apertura della trattazione, tra nuova lista aspirante a partecipare alla competizione e formazione politica si profila, come si diceva in apertura della disamina del secondo motivo, più intenso e marcato.

Molto spesso può aversi coincidenza non solo tra il gruppo politico già presentatosi nelle precedenti elezioni – e che ha già ottenuto in esse almeno un seggio – e gruppo che si presenta alle nuove, come può accadere quando a presentarsi sono i partiti tradizionali che presentino gli stessi candidati di lista.

L'altra indefettibile condizione posta dalla lett. a) dell'art. 1 in analisi è la circostanza che il gruppo politico da cui origina la nuova lista, oltre ad aver partecipato con un proprio contrassegno alle precedenti tornate elettorali, abbia anche ottenuto almeno un seggio – per quanto qui di interesse – per il Consiglio regionale.

14.1. Dall'esame della documentazione versata in atti rileva il Collegio come nessuna delle condizioni stabilite dalla norma di legge di cui ha illegittimamente beneficiato la lista "Consumatori" sussiste. Emerge anzitutto una diversità figurativa, involgente i contrassegni delle due liste.

La lista "Consumatori" odiernamente contestata dai ricorrenti è infatti distinta dal contrassegno riportante longitudinalmente la scritta in maiuscolo COMSUMATORI al centro di un cerchio sormontato dalla raffigurazione stilizzata a colori sfumati di un uomo che, verosimilmente, corre e recante la parte inferiore dell'emiciclo

colorata orizzontalmente con il tricolore della bandiera (doc. 31 dei ricorrenti timbrato da un Notaio di Salerno e dall'Ufficio elettorale di Biella).

Viceversa, la "Lista Consumatori con Ghigo" figura in un elenco comprensivo dei relativi simboli, di liste che si sono presentate alle elezioni regionali 2005, ed è indicata come quella presentata in Piemonte. Detto elenco è contenuto ai docc.32 e 34 della produzione dei ricorrenti, che risulta tratto il 7.4.2010 dal sito web [www.listaconsumatori.it/ images](http://www.listaconsumatori.it/images) e riportano in alto a sinistra rimpicciolito quello che appare essere il logo dei consumatori comune e informante tutte le liste presentate nelle varie Regioni e riporta in alto all'interno della circonferenza la scritta "Codacons", che figura anche al margine destro della pagina successiva.

Circostanza che fornisce idoneo principio di prova all'allegazione dei ricorrenti secondo cui il movimento dei consumatori da cui promana la lista presentatasi nel 2005 e rispetto alla quale quella odiernamente contestata ha ingenerato confusione, poi illegittimamente avvalendosi della relativa legittimazione derogatoria ex art. 1, lett. b) L.Reg. cit., è espressione del Codacons.

Ebbene, la predetta lista che ha ottenuto nel 2005 il seggio in persona del Cons. Michele Giovine (cfr doc. 33 di parte ricorrente, già citato) è completamente diversa dalla lista Consumatori" di cui è controversia; e ciò sia nella raffigurazione grafica, in quanto la lista presentatasi il 2005 è contrassegnata da una rana stilizzata di colore

verde al centro del cerchio e dalle tre parole “LISTA”, scritta sopra la rana, “CONSUMATORI” scritta al di sotto della stessa rana e “GHIGO” posta nella parte inferiore dell’emiciclo, laddove la lista “Consumatori” illegittimamente ammessa alle elezioni qui impugnate è contrassegnata dal simbolo più sopra analiticamente descritto.

Simbolo che, ripetesi, riporta longitudinalmente la scritta in maiuscolo COMSUMATORI al centro di un cerchio sormontato dalla raffigurazione stilizzata a colori sfumati di un uomo che, verosimilmente, corre e recante la parte inferiore dell’emiciclo colorata orizzontalmente con il tricolore della bandiera (doc. 31 dei ricorrenti timbrato da un Notaio di Salerno e dall’Ufficio elettorale di Biella).

Differente è anche la denominazione, come discende dalla stessa descrizione figurativa del contrassegno: “Lista Consumatori” nel 2005, “Consumatori” nel 2010.

14.2. sussiste ed emerge dagli atti, inoltre, anche una sostanziale diversità anche nei gruppi o partiti politici, da cui promanano le due liste in raffronto, che invece la norma impone coincidano, al fine di poter trasmettere alla nuova lista la legittimazione a presentarsi alle elezioni in deroga all’onere di raccolta delle sottoscrizioni.

Invero, mentre il movimento di cui risulta essere espressione la precedente “Lista Consumatori” che ha conseguito un seggio in Consiglio regionale in Piemonte in esito alle elezioni regionali del 2005, appare essere radicato su tutto il territorio nazionale in quanto,

da un lato, come precisato, ha presentato liste in ogni regione d'Italia e sempre con il nucleo simbolico e figurativo fondamentale rappresentato dalla predetta definizione "Lista Consumatori" con al centro una rana; dall'altro, possiede un dominio Internet su cui compare in varie parti il Codacons – il che lascia presumere che sia affiliato alla predetta organizzazione – viceversa la lista "Consumatori" contestata promana dal "movimento politico culturale Forza Consumatori", come emerge dal Doc. 30 di parte ricorrente.

Documento che tra l'altro ha espressamente ad oggetto le elezioni regionali piemontesi del 28 e 29 marzo 2010 e dal quale emerge che il nominato movimento politico culturale "Forza Consumatori", presieduto dal Prof. Enrico Marchetti, ha sede ad Ardea, via Tagliamento 3.

Va anche posto in luce un argomento di indubbio e dirimente valore ai fini della prova della delineata differenziazione rispetto al movimento dei consumatori tradizionale.

Ebbene, in detto documento, redatto a Salerno il 24.2.2010, il Presidente del suddetto movimento politico culturale (e quindi, non già un gruppo politico, come vuole la lett.a) dell'art. 1, L.Reg. n. 21/2009) delegava il Sig. Giuseppe DE Giorgio, che poi ha dichiarato di presentare la lista "Consumatori" dichiarando altresì che la stessa aveva presentato liste e conseguito seggi nelle precedenti elezioni, ad espletare tutti gli adempimenti giuridico

amministrativi preordinati a presentare la lista “Consumatori” con il contrassegno di cui poi la stessa ha fatto uso.

Ma il Marchetti, espressamente imponeva al De Giorgio che l'espletamento delle formalità amministrative in questione “per le elezioni di cui in oggetto” avvenisse “senza l'utilizzo di denominazioni quali “CODACONS” e/o “lista consumatori”..

Espressamente dunque il legale rappresentante del movimento da cui origina la lista “Consumatori” ha vietato al delegato che poi ha presentato la stessa, di utilizzare per la nuova lista, la denominazione “Codacons” e “lista consumatori”, che costituiscono elementi tipici proprio della “Lista Consumatori” che in passato ha conseguito il seggio in Consiglio Regionale in persona del sig. Michele Giovine.

Il Movimento “Forza Consumatori” dunque ha voluto espressamente differenziarsi da quello tradizionale dei consumatori, affiliato al Codacons e che aveva in passato presentato la “Lista Consumatori” che ha conseguito il seggio.

E' dunque provata la diversità sostanziale anche di partito o gruppo politico sostenuta dai ricorrenti, per espressa ammissione da parte del Presidente del movimento da cui origina la nuova contestata lista, la quale, conseguentemente, non poteva essere ammessa alle nuove elezioni avvalendosi del beneficio di cui alla lett. a) dell'art. 1 della L.Reg. n. 21/2009, discendente unicamente dalla coincidenza del gruppo o partito che ha partecipato e conseguito un seggio alle ultime elezioni per il Consiglio regionale, come tassativamente e

chiaramente stabilisce ed impone la predetta norma.

Non risponde al vero, dunque, la dichiarazione fatta dal delegato alla presentazione della lista “Consumatori” Rocco Pulitanò, all’Ufficio elettorale circoscrizionale di Cuneo il 27.2.2010, secondo il quale la predetta lista “era rappresentata alle elezioni amministrative 2005, dal contrassegno “Lista Consumatori con Ghigo” e ch entrambe sono la medesima realtà politica” (v. verbale del 27.2.2010 del predetto Ufficio elettorale, versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria n. 62/2010 il 6.7.2010).

E’ pertanto affetta dalla violazione della lett. a) dell’art. 1, L. Reg. n. 21/2009 e dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e deve essere annullata, la conseguente decisione di ammissione della predetta lista assunta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale di Cuneo il 27.2.2010, adottata sull’inesatto presupposto della “rispondenza della lista presentata, con il gruppo rappresentato al Consiglio Regionale con il contrassegno “Lista Consumatori con Ghigo”

Sono pertanto illegittimi e vanno conseguentemente annullati i provvedimenti di tutti gli otto Uffici elettorali circoscrizionali del Piemonte nella parte in cui hanno ammesso alle elezioni regionali per il 2010 la lista “consumatori” in violazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) della L. Reg. Piemonte 29.7.2009, n. 21 nonché integrando il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti dedotto dai ricorrenti.

ALESSANDRIA (che apoditticamente dichiara “AMMESSA” la lista sopra menzionata in quanto sussiste la regolarità della presentazione: v. provvedimento del 28.2.2010, pag. 1, versato in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria il 6.7.2020);

ASTI (che ammette la lista in questione in via residuale, in quanto “Tutte le restanti liste presentano i requisiti per l’ammissione richiesti dall’art. 9 della L. 17/2/1968, n. 108”: v. Verbale del 27.2.2010 ore 17.30 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Asti, pag. 3 punto 4)

BIELLA (che “accertata la data di presentazione della predetta lista provinciale di n. due candidati; - controllati il numero dei candidati, le dichiarazioni di accettazione della candidatura, la dichiarazione di collegamento e le relative accettazioni, i certificati comprovanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; - esaminato il contrassegno della lista; AMMETTE la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale composta dai sigg.ri Zani Luca ... Bodo Sydne”; v. Verbale del 27 febbraio 2010 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Biella - pag. 16);

CUNEO (che dopo aver “Sentito il presentatore della lista n. 21 avente contrassegno “Consumatori” ... considerato che deve essere applicata la norma prevista dall’art. 1 comma 1 lettera A legge regionale 21/09, preso atto dei chiarimenti forniti e segnatamente della rispondenza della lista presentata con il gruppo rappresentato al Consiglio Regionale con il contrassegno “Lista Consumatori con Ghigo...”, ammette la lista: v. Verbale del 27.2.2010 ore 18.30

dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Cuneo);

NOVARA (che ammette apoditticamente la lista dichiarando che “le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature previa correzione degli errori materiali rilevati a seguito di verifica dei certificati anagrafici prodotti”: V. Verbale del 1.3.2010 dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Novara, pag. 2 e pag. 12);

TORINO (che “esamina il contenuto della cartella presentata al fine di effettuare il controllo” e successivamente “ammette la lista suindicata”, v. Verbale di adunanza n. 15 del 27 febbraio 2010 dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Torino);

VERBANIA (che accerta, tra l'altro, che “2) la lista ha depositato dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati e non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi della lett. A) comma 1 art. 1 Legge Regionale n. 21/2009; 3) la lista è ricompresa nell'elenco dei partiti o dei gruppi elettorali che nelle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 hanno ricevuto almeno un seggio” e quindi ““ammette la lista n. 21 “Consumatori”; v. Verbale del 26 - 27 febbraio 2010 dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Verbania – pag. 13 e pag. 16

VERCELLI (che, tra l'altro, “rilevato che la presentazione della lista dei candidati non richiede alcuna sottoscrizione ai sensi della lettera a) , comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2009”
“DICHIARA AMMESSA la lista ed assegna il n. 24 di ordine

provvisorio”; v. Verbale del 27.2.2010 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Vercelli- pag. 1.

In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono vanno accolti i motivi secondo e terzo e pertanto vanno annullati i provvedimenti di ammissione delle liste “Al Centro con Scanderebech” e “Consumatori”.

L’esame del merito sin qui svolto conduce, quindi, alla acclarata illegittimità dell’ammissione delle due Liste controverse, ossia la Lista “Al Centro con Scanderebech” e la Lista “Consumatori”, con conseguente annullamento, in via diretta ed immediata, dei relativi provvedimenti di ammissione, emessi dagli otto Uffici Centrali Circoscrizionali, oggetto, rispettivamente, del secondo e terzo motivo di gravame, risultati fondati ed accolti come in motivazione.

Ciò stante, restano da acclarare quali ulteriori, eventuali, concreti effetti demolitori possano discendere dal parziale decisum fin qui assunto, avuto riguardo, in particolare, alla proclamazione degli eletti alla carica presidenziale, nonché alla ripartizione dei seggi in seno al Consiglio Regionale.

Ciò implica il previo svolgimento di attività istruttoria, finalizzata ad accertare il numero complessivo dei voti validi espressi per le due predette Liste provinciali (“Al Centro con Scanderebech” e “Consumatori”) e quelli validi espressi congiuntamente per le due Liste e per uno dei Candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale, ossia in riferimento rispettivamente alla lettera sub a) del

paragrafo 46 delle “Istruzioni per le operazioni degli Uffici Elettorali di Sezione” del Ministero dell’Interno, ed alla lettera sub b) del medesimo paragrafo, o al primo caso di esemplificazione del voto, di cui a pag. 210 delle predette Istruzioni ministeriali.

Riserva, all’esito dell’anzidetta attività acquisitiva, eventuale ulteriore attività istruttoria in merito alla ridefinizione delle Cifre elettorali delle liste ed al conseguente riparto dei seggi in seno al Consiglio Regionale.

Al su disposto incumbente istruttorio, valutata la onerosità degli incumbenti richiesti, provvederanno gli Uffici Centrali Circoscrizionali e l’Ufficio Centrale Regionale, per quanto di rispettiva competenza, in collaborazione con il personale delle rispettive Prefetture e di due Unità di personale del T.A.R. Piemonte, individuate nelle persone della Dott.ssa Angela Portone e del sig. Lazzaro Voto, che parteciperanno alle attività alternativamente, su richiesta del Presidente della Corte d’Appello e dei Presidenti degli otto Tribunali interessati. Trattandosi di attività meramente ricognitiva, i componenti degli Uffici Centrali Circoscrizionali e dell’Ufficio Centrale Regionale, potranno agire anche separatamente, coadiuvati come sopra indicato.

A tutte le operazioni di verifica disposte con la presente sentenza, di cui verrà redatto apposito verbale, sono legittimati ad assistere i Difensori di tutte le parti costituite, previa convocazione, con qualunque mezzo utile, anche telematico o fax, almeno 24 ore

prima.

Per l'esecuzione del predetto incombenza istruttorio, appare congruo assegnare il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Le Autorità onerate dell'incombenza sono autorizzate a presentare, anche singolarmente, eventuali richieste di proroga del termine assegnato, sulle quali deciderà il Presidente di questo Tribunale o Magistrato da lui delegato, anche differendo, se necessario, la data dell'Udienza.

Al compimento delle operazioni verificative, le predette Autorità circoscrizionali faranno pervenire i dati acquisiti ed ogni altra documentazione all'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, che provvederà a depositarli presso la Segreteria di questo Tribunale in un originale e quattro copie conformi, nei successivi dieci giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I Sezione, parzialmente pronunciando sul ricorso n. 554/2010, come in epigrafe proposto, così statuisce:

A) in via preliminare:

A1) rigetta, come in motivazione, tutte le eccezioni preliminari di nullità, inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità, come sollevate dalle parti resistenti;

A2) dichiara inammissibile, come in motivazione, l'intervento ad adiuvandum proposto da Associazione Italiana World Wide Fund

For Nature (Wwf) Onlus Ong e da Antonio Costa;

A3) Estromette dal giudizio, come in motivazione, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Torino e gli Uffici Centrali Circostrizionali presso i Tribunali di Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Novara, Verbania, Vercelli;

B) nel merito:

B1) rigetta, come in motivazione, il primo motivo di ricorso, concernente l'ammissione della lista "Verdi Verdi per Cota";

B2) accoglie, come in motivazione il secondo motivo di ricorso, relativo alla lista "Al Centro con Scanderebech", e per l'effetto annulla i relativi provvedimenti di ammissione;

B3) dispone, come in motivazione, attività istruttoria a cura degli Uffici Centrali Circostrizionali e dell'Ufficio Centrale Regionale;

B4) accoglie, come in motivazione, il terzo motivo di ricorso, relativo alla lista "Consumatori", e per l'effetto annulla i relativi provvedimenti di ammissione;

B5) dispone, come in motivazione, attività istruttoria a cura degli Uffici Centrali Circostrizionali e dell'Ufficio Centrale Regionale;

B6) Rinvia al definitivo ogni ulteriore statuizione sulla controversia, ivi inclusa la rinuncia della ricorrente Bresso, e fa riserva di eventuale, ulteriore attività istruttoria in merito alla eventuale ridefinizione delle cifre elettorali delle liste ed al conseguente riparto dei seggi in seno al Consiglio Regionale;

B7) Rinvia per l'ulteriore trattazione del merito alla pubblica udienza

del 7 ottobre 2010;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di comunicare, con qualunque mezzo, anche telematico o fax, la presente Sentenza alle parti costituite, alla Regione Piemonte, alle Autorità onerate degli incumbenti istruttori ed alle otto Prefetture della Regione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO